Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 29 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Brindisi.

(2757)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Taranto.

(2760)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1984, n. **719.**

Norme per la circolazione di macchine agricole eccezionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi sesto e settimo dell'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000 ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« Art. 69-*bis*. — La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:

1) ai compartimenti ANAS per le strade statali;

2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;

3) alle province per la rimanente rete viaria.

La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.

Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonché, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50.

Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 29 ottobre 1984, n. **720.**

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,

sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: « per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole: « per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare » e le parole: « che costituisce il limite del sei per cento » sono sostituite dalle altre: « che costituisce il limite del quattro per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestione governativa ferrovia Padana.
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statista (ISTAT).
Istituto superiore della sanità.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.
Aziende municipalizzate di trasporto.
INPS.
ENPAS.
INAIL.
Istituto postelegrafonici.
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Cassa conguaglio per il settore telefonico.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Cassa conguaglio zucchero.
Ente nazionale risi.
Cassa per il Mezzogiorno.
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.
Mediocredito centrale.
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.
Fondo bombole di metano - Roma.
SVIMEZ.
Società degli *Steeple-chases* d'Italia.
Lega navale italiana.
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).
Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Enti provinciali per il turismo.
Automobile Club d'Italia e delegazioni provinciali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.
Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.
Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale Maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Istituto per gli studi di politica internazionale.
Commissariato anticoccidico di Catania.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste.
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1984, n. **721.**

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 2

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e delle commissioni tributarie salva la competenza del Ministro dei lavori pubblici per i lavori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e delle commissioni tributarie nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) locazione per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

4) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero;

5) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

6) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

7) lavori di traduzione e compensi ad interpreti da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

8) manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e periferici, con la osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

9) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano;

10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

11) cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

12) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

13) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

14) spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

15) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici centrali e periferici e delle commissioni tributarie;

16) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

17) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico;

18) noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

19) noleggio di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;

20) funzionamento di comitati, commissioni e consigli, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza.

Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 10) e 15) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150 milioni; per quelle di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 11) (limitatamente alla voce cancelleria), 12), 13), 14), 16), 17), 18) e 19) nei casi in cui non sia superiore a lire 50 milioni.

E' vietato l'artificioso frazionamento delle commesse.

Art. 2.

I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti dal-

l'amministrazione centrale delle finanze e dagli uffici periferici che ne dipendono:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.

Art. 4.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 6.

I preventivi di cui al precedente art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 30.000.000.

I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7.

In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

Per i lavori previsti al precedente art. 1, punti 1) e 2), i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruità dei competenti organi tecnici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Quando trattasi di lavori di particolare importanza o complessità dovrà essere predisposto dal competente organo tecnico uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potrà altresì, ravvisandosene l'opportunità, essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.

Per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente articolo dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni di cui al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampe e fotoriproduttori, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potrà essere superiore a quello da essi risultante.

Art. 9.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 1 è disposta dai dirigenti degli uffici centrali o periferici o dagli incaricati della reggenza nelle ipotesi previste dall'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze stabilite dai citati articoli 7 e seguenti, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.

Nel caso di uffici periferici diretti in via ordinaria da funzionari non aventi qualifica di dirigenti e di commissioni tributarie, la competenza, prevista dal precedente comma, spetta all'intendente di finanza competente per territorio.

Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 1, punti 1), 2), 3), 7), 13), 14), 17) e 18) occorre, per gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale.

Art. 10.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal competente dirigente oppure è eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera le L. 5.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente, ad esclusione dei lavori di cui all'art. 1, punti 1) e 2) per i quali il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo saranno redatti in conformità al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 11.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio centrale o periferico committente.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 12.

I competenti uffici centrali del Ministero delle finanze disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potrà essere disposto il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.

Gli uffici periferici provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Visto, *il Ministro delle finanze*
VISENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1984, n. **722**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 147 - La denominazione dell'insegnamento complementare della facoltà di ingegneria di « elettronica applicata (meccanici) » è rettificata in « elettronica applicata (aeronautici, meccanici) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1984
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984, n. **723**.

Modificazioni agli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (regolamento organico del Corpo della guardia di finanza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di decentrare alcuni compiti già demandati al comandante generale della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono così modificati:

« Art. 93. — I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto.

Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27.

Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare è disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza.

Art. 94. — In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, può autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 3

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 maggio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'« Europa 1984 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di due francobolli celebrativi « Europa 1984 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1625 del 4 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi « Europa 1984 », nei valori da L. 450 e L. 550.

I francobolli sono stampati in rotocalco da incisione di Francesco Borrelli, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 ×13¼; colori: policromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono in colori diversi il bozzetto prescelto per tutti i paesi aderenti alla CEPT, raffigurante un ponte simbolo di legami, di scambi e di comunicazioni.

Sui due francobolli figurano la leggenda « EUROPA » il simbolo della « CEPT », le date « 1959 » e « 1984 » la scritta « ITALIA » ed i rispettivi valori « 450 » e « 550 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 331

(5592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione dei moduli della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva e del registro di lavorazione delle olive per la campagna 1984-85. Disposizioni applicative del regime di riconoscimento degli stabilimenti di molitura delle olive previsto dal regolamento (CEE) numero 2261/84 del 17 luglio 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 che, tra l'altro, prevede l'istituzione di un aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, ed in particolare l'art. 13 recante norme in materia di riconoscimento dei frantoi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva;

Considerata l'opportunità che, nelle more dell'emanazione da parte della commissione C.E.E. delle norme applicative dei sopraspecificati regolamenti del Consiglio C.E.E. e tenuto conto dell'art. 16 del sopra richiamato decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, vengono approvati i modelli standardizzati della denuncia-domanda di aiuto e quelli del registro di lavorazione delle olive, comprensivi dei modelli di dichiarazione di avvenuta trasformazione delle olive e di produzione di olio;

Considerata la necessità di emanare, in tempo utile rispetto all'inizio della campagna di commercializzazione 1984-85, le norme interne riguardanti la tenuta obbligatoria dei registri di lavorazione delle olive e della sansa, nonché il riconoscimento dei frantoi previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84;

Decreta:

Art. 1.

Modelli standardizzati della denuncia-domanda e del registro di lavorazione delle olive

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, le relative denunce-domande di aiuto ed i registri di lavorazione delle olive devono essere redatti su modelli conformi rispettivamente ai fac-simile *A* e *B* allegati al presente decreto.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. — che in appresso sarà indicata con la sola sigla AIMA — provvederà alla stampa ed alla messa a disposizione dei modelli di cui al precedente comma.

Art. 2.

Caratteristiche del registro di lavorazione

Il registro di lavorazione delle olive di cui al precedente articolo deve:

essere stampato su carta chimica autoricalcante;

avere le dimensioni di cm 38 di larghezza e cm 30,5 di altezza;

essere formato dal frontespizio, in triplice copia, di colore bianco e da trenta gruppi di quattro fogli di colore diverso di cui il primo costituito di sei modelli *F* da utilizzare per la dichiarazione di avvenuta trasformazione in olio di ogni singola partita di olive.

Costituiscono parte integrante del registro le note illustrative, che devono essere osservate per la corretta tenuta del registro stesso, nonché tre fogli recanti due modelli relativi ai riepiloghi mensili delle lavorazioni delle olive.

Art. 3.

Riconoscimento degli stabilimenti di molitura

Il riconoscimento definitivo previsto dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio viene concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli stabilimenti di molitura delle olive nei cui confronti è stata verificata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla sopra richiamata normativa comunitaria ed è stato accertato in particolare, mediante sopralluogo anche precedente alla richiesta di riconoscimento, che l'attrezzatura tecnica e l'effettiva capacità di lavorazione corrispondono a quanto dichiarato dal richiedente nel frontespizio del registro di cui al precedente art. 2.

La domanda di riconoscimento viene formulata attraverso la compilazione, in ogni sua parte, del frontespizio del suddetto registro standardizzato.

Per le campagne 1984-85 e 1985-86 gli ispettorati provinciali dell'alimentazione o gli uffici derivati consegnano, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli stabilimenti che ne fanno domanda il registro di lavorazione contrassegnato con la lettera *P* e regolarmente vidimato e timbrato sul frontespizio come previsto dall'art. 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10. La consegna del registro ha valore di riconoscimento provvisorio.

Il registro di lavorazione non può essere concesso agli stabilimenti a cui carico sono state accertate irregolarità perpetrate nel corso delle campagne precedenti, come previsto dalla normativa comunitaria, o che abbiano rifiutato agli incaricati dei controlli di effettuare la verifica della contabilità o che non hanno comunque consentito agli stessi di accedere agli stabilimenti di molitura.

Eventuali variazioni della capacità lavorativa degli stabilimenti che dovessero intervenire successivamente al riconoscimento devono essere tempestivamente notificati, mediante lettera raccomandata, all'ufficio provinciale territorialmente competente ed all'AIMA.

Ai fini della concessione del riconoscimento definitivo o della conversione del riconoscimento provvisorio, gli uffici provinciali territorialmente competenti comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, o all'ufficio da questo designato, le risultanze dei sopralluoghi accompagnate dalle relative proposte.

Art. 4.

Ulteriori adempimenti a carico degli stabilimenti di molitura riconosciuti

Una copia del frontespizio dei registri attribuiti ai termini degli articoli precedenti deve essere inviata, a cura dei competenti uffici, all'AIMA entro quindici giorni dall'avvenuta consegna.

Gli esercenti degli stabilimenti di molitura delle olive, unitamente ai fogli riassuntivi delle lavorazioni eseguite in ogni singolo mese, devono trasmettere all'AIMA, a mezzo raccomandata, una copia dei fogli del registro utilizzati per intero ed una seconda copia degli stessi fogli all'ispettorato provinciale dell'alimentazione o all'ufficio da questo derivato, territorialmente competenti. Detto adempimento deve essere assolto, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, entro il decimo giorno di ciascun mese lavorativo successivo a quello cui si riferiscono le registrazioni di cui al precedente comma.

Art. 5.

Dichiarazione di molitura e di produzione di olio

La dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio, per ogni partita di olive disoleata, deve essere rilasciata utilizzando esclusivamente i modelli *F* recati dal registro standardizzato di lavorazione di cui al precedente art. 2.

I quantitativi di olive e di olio indicati nei modelli *F* e trascritti nei corrispondenti fogli del registro devono avere piena rispondenza con i quantitativi effettivamente prodotti, la cui verifica ricade, per la propria quota di produzione, a carico anche del produttore interessato.

La dichiarazione prevista dal primo comma deve essere senza ritardo consegnata all'interessato per essere successivamente allegata alla relativa domanda di aiuto.

Art. 6.

Norme transitorie

Qualora la lavorazione delle olive abbia inizio prima della effettiva messa a disposizione da parte dell'AIMA del registro di cui al precedente art. 2, gli stabilimenti di molitura devono presentare al competente ufficio provinciale regolare denuncia di inizio di lavorazione e chiedere apposita autorizzazione preventiva a registrare successivamente nel registro standardizzato le partite di olive lavorate.

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione l'ufficio provinciale competente assumerà ogni idonea misura — ivi compresi appositi accertamenti in loco — atta a garantire l'attendibilità delle lavorazioni che verranno effettuate nel periodo contemplato dal presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE
DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA 1984-85

ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA		
NUMERO DI PROTOCOLLO	NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO SOCI	SPAZIO RISERVATO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI

IL SOTTOSCRITTO

QUADRO A

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.
RAGIONE SOCIALE (per cooperative, società, enti...)	DATA DI COSTITUZIONE		
INDIRIZZO (contrada, via, piazza e numero civico)			
COMUNE DI RESIDENZA O SEDE LEGALE	PROV.	CODICE FISCALE/PARTITA IVA (1)	

CHIEDE

L'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1984-85.

A tal fine dichiara che:

le superfici denunciate nel quadro B sono state olivetate anteriormente alla data 1-11-1978 ☐ / successivamente alla data 30-10-1978 ☐ (barrare il quadratino che interessa) (2);

ha presentato, in allegato alla domanda di aiuto alla produzione relativa alla campagna 198..../8...., la scheda oleicola prevista per la realizzazione dello schedario oleicolo nazionale e i dati in essa indicati non hanno subito variazioni ☐; hanno subito variazioni come risulta dal quadro B ☐; allega alla presente la scheda oleicola (se la scheda non è stata mai presentata) ☐. (barrare il quadratino che interessa)

(1) E' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le persone fisiche, mentre quella della partita IVA per le cooperative, società ed enti vari.

(2) Se l'impianto degli ulivi è avvenuto successivamente alla data del 31-10-1978 è obbligatorio presentare la documentazione prevista dal D.M. 18 dicembre 1983, pubblicato nella G.U. n. 7 del 7-1-1984.

Segue: ALLEGATO *A*

QUADRO **C**

NUMERO PROGRESSIVO DEL FONDO	PROPRIETARI DEI FONDI DI AFFITTO COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO

NUMERO PROGRESSIVO DEL FONDO	COINTERESSATI AL PRODOTTO COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO	PERCENT. SUL PRODOTTO SPETTANTE AL RICHIEDENTE	PERCENT. SUL PRODOTTO SPETTANTE AI COINTERESSATI	DELEGA (3) IL SOTTOSCRITTO DELEGA IL RICHIEDENTE DELLA PRESENTE DOMANDA A RICHIEDERE ED A RISCUOTERE PER SUO CONTO L'IMPORTO DELL'AIUTO ALLA PRODUZIONE FIRMA

QUADRO **D** RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE E DESTINATE ALLA DISOLEAZIONE Q.LI ____ KG ____ COME RISULTA:

— DAGLI ALLEGATI N. ____ MODELLI « F »

— DALLE ALLEGATE N. ____ FATTURE

QUADRO **E** RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE E DESTINATE ALLA DISOLEAZIONE Q.LI ____ KG ____ DI CUI:

— OLIVE MOLITE Q.LI ____ KG ____ E OLIO PRODOTTO Q.LI ____ KG ____ COME DA ALLEGATI N. ____ MODELLI « F »

— OLIVE VENDUTE Q.LI ____ KG ____ COME DA ALLEGATI N. ____ FATTURE E N. ____ MODELLI « F »

FIRMA DEL RICHIEDENTE (3)

DATA ....

La determinazione dell'aiuto per l'olio di sansa viene effettuata direttamente (dall'ufficio istruttore o dall'AIMA) nella misura percentuale, fissata dalla CEE, dell'olio di pressione ammesso all'aiuto.

(3) Per le cooperative, società ed enti vari la denuncia-domanda deve essere firmata dal legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

PROVINCIA ______

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

(art. 5 del D.L. 21 novembre 1967 n. 1051 e successive modificazioni - D.M. 13 luglio 1983)

Campagna olearia 1984/85 Registro n. ______

CODICE FISCALE O PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta esercente il frantoio (1) ______ Tel. n. ______
(nome, cognome, luogo e data di nascita - residenza del gestore di ditta individuale)

– eventuale nominativo del proprietario dello stabilimento se diverso dall'esercente ______

Ubicazione del frantoio: Provincia ______ Comune ______ Via o frazione ______ n. ______ Tel. n. ______

ATTREZZATURA DI IMPIANTO

n. ______ vasc. ______ da macina a n. ______ molazze con capacità unitaria di carico di q.li ______ di olive

n. ______ vasc. ______ da rimacina a n. ______ molazze

n. ______ presse o superpresse di 1ª pressione da pollici ______ di qualsiasi tipo

n. ______ presse o superpresse di 2ª pressione da pollici ______ di qualsiasi tipo

n. ______ frangitor ______ a ciclo continu ______ a n. ______ linee del tipo ______

Accessori (2): coclea per riempimento vasca . . . . ☐ lavatrice . . . . ☐

dosatrice automatica per pasta . . . . ☐ n. ____ separator ____ centrifug. ____ per mosto ☐

dosatrice automatica per rimacino . . . . . . ☐ n. ____ pomp ____ per travaso olio . . . . . ☐

n. ____ pomp ____ con complessivi corpi ______ ☐ altri ______

Potenzialità di lavorazione nelle 24 ore q.li ______ di olive

CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE

☐ impianto prevalentemente attrezzato per il servizio di molitura a terzi e per la disoleazione delle olive acquistate.

☐ impianto prevalentemente attrezzato per la lavorazione del prodotto del titolare del frantoio.

In caso di attività promiscua (olive del frantoiano produttore e olive di terzi) indicare nell'apposito riquadro la media annuale della quantità di olive prodotte in terreni del titolare del frantoio nell'ultimo biennio. | q.li ______ |

Obblighi:

Il sottoscritto dichiara che le indicazioni sopra riportate sono veritiere e si assume la piena responsabilità di quanto in esso dichiarato ai fini dell'applicazione del regime di riconoscimento dei frantoi e di tutte le altre sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Firma del titolare del frantoio ______

Frantoio riconosciuto { in via provvisoria ☐ / in via definitiva ☐ } (3)

Il presente registro consta di n. 30 gruppi da 4 fogli dei quali il primo è suddiviso in 6 cedole (modello F) e gli altri 3 costituiscono il registro di lavorazione. Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio Derivato.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato

______

N.B. Il titolare della Ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo Registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture, annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge

(1) In caso di ditte collettive, cooperative, Società, Enti; etc. indicare oltre alla denominazione dell'esercizio, anche le esatte generalità del legale rappresentante.

(2) Barrare il quadratino che interessa.

(3) Barrare il quadratino relativo al riconoscimento definitivo solo in caso di avvenuta verifica in loco della corrispondenza delle attrezzature di impianto indicate con quelle realmente esistenti.

Segue ALLEGATO *B*

NOTE ESPLICATIVE ED ADEMPIMENTI PER LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Il presente registro di lavorazione delle olive, contrassegnato da apposito numero attribuito dall'AIMA è composto da un primo blocco di n 3 fogli bianchi costituenti il frontespizio ed un secondo blocco di 30 gruppi di 4 fogli (di colore diverso) di cui il primo formato da 6 cedole, da utilizzare per la registrazione delle singole operazioni di trasformazione delle olive e per la contestuale relativa attestazione di avvenuta disoleazione, nonché da n. 2 fogli autoricalcanti recanti ciascuno, in triplice copia, due modelli per i riepiloghi mensili di lavorazione.

Il frontespizio ed i fogli del registro sono stampati su carta speciale autoricalcante chimica; pertanto, dovendosi compilare ciascun foglio in vari esemplari, non deve essere utilizzato nessun altro tipo di carta copiativa o a ricalco.

Per evitare il ricalco anche dei fogli del registro successivi al quarto, è necessario inserire di volta in volta (dopo la quarta copia) l apposito cartoncino di cui ogni registro è dotato.

Il primo foglio del frontespizio, che una volta compilato e sottoscritto dal titolare del frantoio vale anche come domanda per l ottenimento del «visto», viene trattenuto dall'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio da questo derivato La concessione del «visto» — che costituisce l'atto amministrativo di abilitazione a tenere la prescritta contabilità ed a rilasciare il modello F ai fini dell'aiuto alla produzione — è subordinata all'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio nonché all'assenza di sanzioni che abbiano comportato il diniego dell'anzidetta abilitazione per infrazioni commesse nel corso delle campagne precedenti. I responsabili degli uffici preposti al rilascio del registro, contrassegnato dal suddetto «visto», sono tenuti a far conoscere agli interessati le conseguenze impositive che possono derivare al frantoio da una inesatta dichiarazione dei dati indicati sul frontespizio del registro stesso.

I secondi esemplari del frontespizio, relativi ai registri di lavorazione rilasciati agli stabilimenti di molitura devono essere trasmessi all AIMA dall Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato entro quindici giorni dall'avvenuta consegna, accompagnati da una distinta nella quale devono essere indicati i numeri dei rispettivi registri.

L'ultima copia del frontespizio, da non staccare dal registro, resta al frantoiano

Il primo foglio del registro reca n 6 cedole, che devono essere utilizzate per il rilascio della dichiarazione di lavorazione di ogni singola partita di olive (mod F): **ciascuna di esse va staccata lungo gli appositi bordi e consegnata al produttore immediatamente dopo l'avvenuta disoleazione** per essere poi, allegata alla domanda di aiuto; gli altri 3 fogli rappresentano il registro di lavorazione per la contabilità di magazzino.

Entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le registrazioni, dovranno essere trasmesse

a) all'AIMA - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata, tutte le prime copie compilate di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura «originale da trasmettere all'AIMA»;

b) al competente Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato tutte le seconde copie compilate di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura «copia per l'Ufficio provinciale».

In ordine all'adempimento di cui ai precedenti punti a) e b) si precisa che devono essere trasmessi i fogli di lavorazione che risultano utilizzati per intero alla fine di ogni mese e, cioè, quelli per i quali sono stati rilasciati tutti e sei i modelli F. Pertanto, i fogli non interamente utilizzati alla fine del mese saranno inclusi nella successiva trasmissione mensile.

Contestualmente alla trasmissione dei suddetti fogli del registro, dovranno essere inviati i relativi dati riassuntivi di lavorazione utilizzando i prescritti modelli inseriti nel registro, i quali contengono anche la lettura di inizio e fine mese del contatore di energia elettrica (le fatture e documentazioni equivalenti rilasciate dall'ENEL dovranno essere accuratamente conservate ed esibite a richiesta degli addetti ai controlli). Ogni modello è contrassegnato dalla dicitura: «originale da trasmettere all'AIMA» «copia per l'Ufficio Provinciale» e «copia per i frantoiani».

Per quanto attiene poi specificatamente alle modalità di registrazione delle singole partite molite si precisa che

— tutti i fogli del registro debbono riportare, possibilmente a mezzo timbro, l'indicazione del nome del gestore o ragione sociale dello stabilimento;

— tutti i modelli F devono riportare la denominazione dello stabilimento, possibilmente a mezzo timbro, e la firma del gestore e del produttore o acquirente delle olive

— per l'esatta individuazione dei produttori, oltre al nome e cognome è necessario indicare anche il codice fiscale o la data di nascita;

— per le olive vendute è assolutamente necessario che il modello F sia intestato al nome del produttore delle olive

Si raccomanda di eseguire la registrazione con una penna a sfera, esercitando una certa pressione onde consentire una registrazione visibile anche nei fogli sottostanti

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F 1 01

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li Kg.	OLIVE MOLITE q.li ...... Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li ...... Kg. ......

SANSA PRODOTTA q.li Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE q.li Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) ____________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ____________ (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F 1 11

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li Kg.	OLIVE MOLITE q.li ...... Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li ...... Kg. ......

SANSA PRODOTTA q.li Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE q.li Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) ____________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ____________ (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F 1 02

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li Kg.	OLIVE MOLITE q.li ...... Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li ...... Kg. ......

SANSA PRODOTTA q.li Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE q.li Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) ____________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ____________ (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F 1 12

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li Kg.	OLIVE MOLITE q.li ...... Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li ...... Kg. ......

SANSA PRODOTTA q.li Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE q.li Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) ____________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ____________ (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F 1 03

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li Kg.	OLIVE MOLITE q.li ...... Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li ...... Kg. ......

SANSA PRODOTTA q.li Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE q.li Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) ____________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ____________ (firma)

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F 1 00

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE	COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li Kg.	OLIVE MOLITE q.li ...... Kg.	OLIO DI PRESSIONE q.li ...... Kg. ......

SANSA PRODOTTA q.li Kg.	SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE q.li Kg.	SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) ____________ (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE ____________ (firma)

ORIGINALE DA TRASMETTERE ALL'AIMA

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE 1

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ Q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	OLIVE MOLITE Q.li .... Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA Q.li Kg.		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE 1

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ Q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	OLIVE MOLITE Q.li .... Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA Q.li Kg.		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE 1

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ Q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	OLIVE MOLITE Q.li .... Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA Q.li Kg.		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE 1

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ Q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	OLIVE MOLITE Q.li .... Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA Q.li Kg.		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE 1

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ Q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	OLIVE MOLITE Q.li .... Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA Q.li Kg.		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE 1

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD. FISCALE / PART. IVA / DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE A TERZI E OLIO OTTENUTO	
DATA	QUANTITÀ Q.li Kg.		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	OLIVE MOLITE Q.li .... Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li .... Kg. ....
SANSA PRODOTTA Q.li Kg.		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.		

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il 10 mo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese ____________ 198__ dichiaro le seguenti risultanze

Totale olive molite . . q li ____________

Totale olio ricavato . . . . q li ____________
di cui:
ceduto al frantoiano . . . . q li ____________
(proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte, e da olio acquistato).

Totale sansa ricavata . . . . q li ____________
di cui:
Sansa ritirata dai produttori di olive . . . . . q li ____________

Sansa inviata al sansificio . . . . q li ____________

Sansa utilizzata nel frantoio . . . . q li ____________

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . kw/h ____________

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . . kw/h ____________

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo

Data ____________ IL FRANTOIANO

____

N B I dati da trascrivere devono riguardare soltanto quelli relativi al **mese di riferimento**

(5573)

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il 10 mo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese ____________ 198__ dichiaro le seguenti risultanze

Totale olive molite q li ____________

Totale olio ricavato . . . . . q li ____________
di cui:
ceduto al frantoiano . . . . q li ____________
(proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte, e da olio acquistato).

Totale sansa ricavata . q li ____________
di cui:
Sansa ritirata dai produttori di olive . . q li ____________

Sansa inviata al sansificio q li ____________

Sansa utilizzata nel frantoio q li ____________

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h ____________

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h ____________

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo

Data ____________ IL FRANTOIANO

N B I dati da trascrivere devono riguardare soltanto quelli relativi al **mese di riferimento**

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1984.

Variazione della composizione del quarto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari e istituzione del decimo distretto censuario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1983, concernente la composizione del quarto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 16 giugno 1980, n. 18, con la quale è stato istituito il comune di Tergu comprendente i territori della frazione di Tergu già appartenenti ai comuni di Castelsardo, Nulvi e Osilo della provincia di Sassari;

Considerato che lo stesso comune di Tergu — per essere formato da territori provenienti dagli anzidetti comuni appartenenti al quarto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Tenuto presente che la provincia di Sassari è ripartita in nove distretti censuari e che il quarto distretto con sede della commissione censuaria distrettuale nel comune di Sennori è già costituito da dodici comuni amministrativi, numero limite consentito dalle disposizioni contenute nell'ultimo comma del precitato articolo 16;

Ritenuta la necessità di provvedere alla divisione del predetto quarto distretto censuario in due distinti distretti, al fine di inserire il comune di Tergu;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3629 del 25 settembre 1984, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta

Il quarto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari viene diviso in due distinti distretti censuari, così che il quarto distretto risulta costituito dai seguenti sette comuni:

Bulzi - Castelsardo - Santa Maria Coghinas - Sedini - Sennori - Tergu - Valledoria.

Sede della commissione: Sennori.

E' istituito il decimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari, costituito dai seguenti sei comuni:

Chiaramonti - Laerru - Martis - Nulvi - Osilo Perfugas.

Sede della commissione: Osilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5627)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° luglio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 8.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1984, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 68, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi con decreto ministeriale n. 211296/66-AU-67 del 3 luglio 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 giugno 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 210957 del 18 giugno 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° luglio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, ammonta a nominali lire 8.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1984
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 255

(5571)

DECRETO 21 settembre 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° agosto 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 8.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1984, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 38, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° agosto 1984, fino all'importo massimo di lire 8.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 luglio 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto per il minor importo di lire 6.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 211801 del 18 luglio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° agosto 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 8.500 miliardi, ammonta a nominali lire 6.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1984
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 256

(5572)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 ottobre 1984.

Approvazione dell'aliquota minima dei ricavi del traffico, determinata per il triennio 1984-1985-1986, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa a disposizioni quadro per i trasporti pubblici locali ed alla istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nello stesso settore;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge — così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — che, nel dettare norme per l'erogazione da parte della regione, dei contributi di esercizio alle aziende interessate, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci, prevede che i contributi stessi debbano essere determinati annualmente sulla base, tanto del costo standardizzato, distinto per categorie e modi di trasporto, tenendo conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge, quanto di ricavi presunti sulla base di tariffe minime stabilite dalla regione in modo che i ricavi stessi coprano il costo effettivo del servizio almeno nella misura stabilita annualmente, nel quadro di un programma triennale, per le varie zone ambientali omogenee, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale Trasporti-Tesoro 13 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 20 agosto 1983, con il quale è stata approvata l'aliquota minima dei ricavi del traffico determinata per l'anno 1983, a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale, sulla base delle seguenti considerazioni, già adottata nell'anno 1982, di cui ad analogo decreto ministeriale Trasporti-Tesoro 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982 e, precisamente:

che la valutazione dell'aliquota in argomento deve necessariamente riferirsi al complesso dei servizi svolti da ogni singola azienda in quanto, benché i costi siano variabili per modi e categorie di trasporto e, quindi, costituiscano essi stessi una variabile per la determinazione di detta aliquota, un'analisi per tipo di trasporto è risultata preclusa dalla circostanza che il biglietto di viaggio, specialmente per i trasporti urbani, è unico ed utilizzabile su ogni sistema di trasporto (tram, autobus, filobus, metropolitana);

che l'unica distinzione possibile è risultata tra le due categorie rappresentate dai servizi urbani ed extraurbani, suddivisi, a loro volta, tra servizi terrestri e di navigazione, con enucleazione, dagli urbani, della città di Napoli i cui servizi si svolgono in un particolare contesto economico, e, dagli extraurbani, della regione Lazio, i cui servizi sono risultati, per ora, più onerosi per circostanze varie;

che l'adozione del criterio dettato dalla legge circa la determinazione di dette aliquote per zone ambientali omogenee è stato osservato con riferimento a due distinti fattori, raggruppando cioè le regioni in tre fasce geograficamente omogenee dal punto di vista economico e, per quanto riguarda i servizi urbani, con riferimento a città classificate per scaglioni di abitanti;

che le aliquote proposte sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, lasciando alle regioni stesse il compito di operare una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento attraverso il contenimento dei costi e la manovra tariffaria;

Viste la relazione 31 gennaio 1984 e relativa nota integrativa 5 luglio 1984 della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione con le quali, ferme restando le considerazioni sopra richiamate e di cui ai detti decreti ministeriali 1° luglio 1982 e 20 agosto 1983, sono state fatte opportune proposte in merito alla determinazione, per il triennio 1984-1985-1986, dell'aliquota dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei servizi oggetto della succitata legge n. 151/1981, recependo la necessità di confermare per il corrente anno le aliquote approvate per il 1983 e quindi di far slittare di un anno quelle già proposte per il 1984 e 1985 con la detta relazione 31 gennaio 1984 e ciò, in relazione all'indirizzo in materia di contenimento di prezzi e tariffe, conseguenti alla conversione in legge 12 giugno 1984, n. 219, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, avente ad oggetto misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza; provvedendo, altresì, ad assimilare le condizioni tariffarie relative all'area suburbana della città di Napoli a quelle praticate nella città medesima e realizzando, nel programma triennale, un ravvicinamento delle aliquote stesse tra le varie zone ambientali ed in rapporto alla varie classi di abitanti;

Visto l'estratto verbale della seduta 5 settembre 1984 dal quale risulta che la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha espresso parere favorevole alle suddette proposte presentate dal Ministero dei trasporti con la citata relazione 31 gennaio 1984 e relativa nota integrativa 5 luglio 1984;

Considerata la necessità di procedere, per l'anno 1984, all'adempimento previsto dalla lettera *b*) dell'art. 6 della legge n. 151/1981, così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è approvata, per il triennio *1984-1985-1986*, l'aliquota minima dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale di cui all'art. 1 della stessa legge n. 151/1981, così come determinata, in base ai criteri riportati nelle premesse e compendiata nell'allegata tabella formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le aliquote indicate nella tabella di cui all'articolo precedente sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, cui compete di operare per una opportuna perequazione tra le aziende esercenti, per il conseguimento — nel quadro del programma triennale — di un graduale livellamento, sia attraverso la ristrutturazione dei servizi, al fine di perseguire il contenimento dei costi, sia attraverso un idoneo adeguamento tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1984

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

TABELLA

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE
(non di competenza statale)

INDICAZIONE ALIQUOTA MINIMA RICAVI A COPERTURA COSTI PER IL 1984-85-86
(art. 6, lettera *b*), legge 10 aprile 1981, n. 151)

Zone ambientali geograficamente omogenee:
- 1ª *Zona*: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle D'Aosta.
- 2ª *Zona*: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.
- 3ª *Zona*: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Servizi	Zona								
	Prima			Seconda			Terza		
	1984	1985	1986	1984	1985	1986	1984	1985	1986
Urbani									
a) Terrestri:									
classi di abitanti:									
sino a 100.000	34	35	36	34	35	36	27	29	30
da 100.001 a 300.000	30	32	33	34	35	36	25	26	28
da 300.001 a 650.000	28	29	31	—	—	—	23	24	26
da 650.001 a 1.500.000	28	29	31	—	—	—	20	22	24
da 1.500.001 a 2.500.000	28	29	31	—	—	—	—	—	—
oltre 2.500.000	—	—	—	22	24	26	—	—	—
Napoli ed area suburbana	—	—	—	—	—	—	17	19	21
b) Navigazione lagunare:									
città di Venezia	34	35	36	—	—	—	—	—	—
Extraurbani									
a) Terrestri (meno Lazio)	35	36	37	35	36	37	31	32	34
Lazio	—	—	—	26	28	30	—	—	—
b) Navigazione lacuale	42	43	44	42	43	44	—	—	—

(5667)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa Zeta Due a r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della Società cooperativa Zeta Due a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa Zeta Due a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Salerno in data 16 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Marco Venturini, residente a Roma in corso Trieste n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5626)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 luglio 1984, n. 724.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del beneficio canonicale semplice di « Maria Santissima Madre della Chiesa » nella basilica cattedrale di San Cerbone, in Massa Marittima.

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Massa Marittima-Piombino 29 giugno 1983, relativo alla istituzione nella basilica cattedrale di San Cerbone, in Massa Marittima (Grosseto), del beneficio canonicale semplice di « Maria Santissima Madre della Chiesa ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1984 registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1984, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 141, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Vincenzo Guarrella è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna, a decorrere dal 5 giugno 1984.

(5675)

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1984, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 143, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Giovanni Mannoni, prefetto della provincia di Firenze, è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana, a decorrere dal 5 giugno 1984.

(5676)

Nomina del vice commissario dello Stato nella regione Sicilia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1984, registro n 8 Presidenza, foglio n. 142, il prefetto dott. Luigi Raffa è stato nominato vice commissario dello Stato nella regione Sicilia, a decorrere dal 28 maggio 1984.

(5677)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 24 ottobre 1984, n. 708 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera *fino al 30 aprile 1985* per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5633)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomagnesio, con sede e stabilimento in S. Lazzaro di Savena (Bologna), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fotolaboratori riuniti S.p.a., con sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio d'arte Marchetti, con sede legale in Rosà (Vicenza) e stabilimenti in Rosà (Vicenza) e Cittadella (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Brenta, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestione fonderia ghisa ing. G. Breda S.n.c. di Catalani A. & C., con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio d'arte Marchetti, con sede legale in Rosà (Vicenza) e stabilimenti in Rosà (Vicenza) e Cittadella (Padova), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tiribocchi S.p.a. di Pomezia (Roma), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lesa sport di Simoncelli Amedeo di Alatri (Frosinone), è prolungata al 7 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.S.Met. S.p.a. (ex Cassinelli & Guercini Co.S.Met. Sud S.p.a.), con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canapificio centro-meridionale S.p.a., con sede legale e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flexbed S.p.a., con sede legale e stabilimento in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 29 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.C.E. - Adriatica cavi elettrici, con sede in Guglionesi (Campobasso), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa ortofrutticola adriatica - Ort.Coop. di Ortona (Chieti), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.C. - Poligrafico campano, con stabilimento in Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo di Gualdo Tadino (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siporex italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siccet arch. E. Monti cantieri S.p.a. (in liquidazione), con sede in Napoli e stabilimento in Concorezzo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston Sud di Potenza, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terzo & F. di Carini (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.T.C. di Porciani Walter & C., con sede e stabilimento in Luisago, frazione Portichetto (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma, in San Polo di Torrile (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1983 al 22 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.B. di Genola (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilmac, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liri industriale, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Scaini, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimet - Motori e riduttori, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Bra (Cuneo), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arveal S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ex Istel S.p.a. ora Face Sud Selettronica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Latina, è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sidercait italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 7 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unioncavi, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Faventia di Cotignola (Ravenna), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE-Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ruffini di Cascina Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.E.R.I., in Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gresmalt, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sansoni Nuova, in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.S.Met. S.p.a. (ex Cassinelli & Guercini Co.S.Met. Sud S.p.a.), con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canapificio centro-meridionale S.p.a., con sede legale e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flexbed S.p.a., con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 31 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata al 12 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siccet arch. E. Monti S.p.a. (in liquidazione), con sede in Napoli e stabilimento in Concorezzo (Milano), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siporex italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terzo & F. di Carini (Palermo), è prolungata al 3 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma, in San Polo di Torrile (Parma), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.T.C. di Porciani Walter & C., con sede e stabilimento in Luisago, frazione Portichetto (Como), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Canapificio centro-meridionale S.p.a., con sede legale e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flexbed S.p.a., con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siccet arch. E. Monti S.p.a. (in liquidazione), con sede in Napoli e stabilimento in Concorezzo (Milano), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma, in S. Polo di Torrile (Parma), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.T.C. di Porciani Walter & C., con sede e stabilimento in Luisago, frazione Portichetto (Como), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebello - Gruppo tessile Bonazzi, con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, in Arco (Trento), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebello - Gruppo tessile Bonazzi, con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, in Arco (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mobilia di Arpino (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalmeccanica italiana Val Trompia S.p.a., con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5407-5578)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Formai de Mut ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 27 giugno 1984;

Presa in esame l'istanza presentata dal « Gruppo allevatori Alta Valle Brembana », con sede in Piazza Brembana (Bergamo), tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Formai de Mut »;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione ricadente nella provincia di Bergamo;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sopracitata proponendo il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Formai de Mut » con le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura giornaliera ad acidità naturale.

L'alimentazione base del bestiame vaccino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita della zona di produzione.

Si produce durante l'intero anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35 e i 37° C, con aggiunta di caglio onde ottenere la cagliata in 30 minuti.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione della durata di circa 10-11 giorni devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei denominati « fassére ».

Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia e l'operazione deve ripetersi a giorni alternati per otto giorni.

Il periodo di stagionatura ha la durata minima di 40-45 giorni.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, con facce piane o quasi piane;

dimensioni: diametro della forma 30-40 cm, scalzo 7-12 cm, con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso della forma: da 6 a 14 kg circa in rapporto alle condizioni tecniche di lavorazione;

confezione esterna: crosta sottile, compatta, naturale di colore giallo paglierino tendente al grigio con la stagionatura;

struttura della pasta: di colore leggermente paglierino, elastica con occhiatura detta « Occhi di Pernice », morbida in bocca;

sapore: delicato, aromatico, caratteristico dei pascoli alpini;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45 %.

Le caratteristiche del formaggio variano in relazione alla durata della stagionatura che può protrarsi oltre l'anno.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni sotto elencati ricadenti tutti nella provincia di Bergamo: **Averara, Branzi, Carona, Camerata, Cornello Cassiglio, Cusio, Fiazzatorre, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valtorta, Valnegra.**

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5462)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Comacchio e Massafiscaglia

Con decreto 10 luglio 1984, n. 7478, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 1320 riportato in catasto del comune di Comacchio (Ferrara) al foglio 47/B tratto di canale censito « acque esenti da estimo » e particella n. 126 con capannone ivi insistente.

Con decreto 10 luglio 1984, n. 7580, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 2130 riportato in catasto del comune di Massafiscaglia (Ferrara) al foglio 3, mappale 113.

(5580)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente la concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1984, registro n. 30 Difesa, foglio n. 30, il decreto presidenziale 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1967, registro n. 126 Difesa, foglio n. 145, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1967, dispensa n. 52, pagina 6016, viene rettificato nella parte relativa ai dati anagrafici, come segue:

da: Raciti Umberto, nato il 5 settembre 1924 a Roccalumera (Messina) a: Raciti Bertino, nato il 5 settembre 1924 a Roccalumera (Messina).

(5330)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti la deformazione e lo smarrimento di punzoni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Campanaro Adriana, in Bassano del Grappa, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima ha dichiarato nei modi di legge che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Argenteria Gaio Adriano, in Vicenza, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati deformati.

(5524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Majorana » di Acireale ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Catania 4 novembre 1983 l'istituto tecnico commerciale « Majorana » di Acireale è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.700.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria del prof. Rosario Fichera, già preside dell'istituto

Con decreto del prefetto di Catania 16 giugno 1984 l'istituto tecnico commerciale « Majorana » di Acireale è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per integrare la borsa di studio intestata al prof. Paolo Pistarà, già preside dell'istituto.

Con decreto del prefetto di Catania 15 giugno 1984 l'istituto tecnico commerciale « Majorana » di Acireale è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.500.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per integrare la borsa di studio intestata alla memoria del prof. Rosario Fichera, già preside dell'istituto.

(5497)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 24 ottobre 1984, la Cassa rurale ed artigiana di Rivarolo Mantovano, Soc. coop. a r.ill., in Rivarolo Mantovano (Mantova), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(5634)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige al decreto ministeriale 8 ottobre 1984: « Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 292 del 23 ottobre 1984).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 8892 della « Gazzetta Ufficiale » sopra indicata, dove è scritto: « Il Ministro: DEGAN », leggasi: « Il Ministro: GAVA ».

(5693)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Nuovo metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 38/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la relazione in data 12 luglio 1984 trasmessa al CIPE, dai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del sopra richiamato art. 12;

Vista la delibera CIPE in data 11 ottobre 1984, con la quale sono state emanate direttive per la formulazione di una nuova metodologia per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Approva

il nuovo metodo di determinazione del prezzo dei medicinali prodotti industrialmente secondo le seguenti prescrizioni:

1. NORME CONCERNENTI LE COMPONENTI DI COSTO.

1.1 *Materie prime.*

Nella valutazione delle materie prime l'apposita commissione di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1975, deve attribuire oltre ai costi variabili, adeguata considerazione alle componenti fisse di costo di norma decrescenti all'aumentare della quantità di principio attivo contenuto in ogni unità terapeutica; adeguata considerazione deve essere inoltre posta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo degli investimenti produttivi sul territorio nazionale. Sarà cura del servizio prodotti farmaceutici del CIP predisporre:

— apposite funzioni atte a simulare l'incidenza dei costi fissi sui costi totali delle materie prime;

— appositi schemi atti a rilevare il luogo di produzione ed i prevedibili mercati di collocazione della materia prima stessa.

1.2 *Materiali di confezionamento.*

I costi di confezionamento sono determinati in base ad apposite funzioni che tengono conto, sia del peso (o del volume) sia del numero di unità presenti per confezione. I costi, così determinati costituiscono il «prezzario confezionamenti» da aggiornarsi periodicamente sulla base di apposite rilevazioni.

1.3 *Costi totali di trasformazione, commercializzazione e spese generali.*

Tali costi comprendono analiticamente le seguenti componenti e relative modalità di calcolo:

Manodopera.

Per ogni singolo confezionamento il CIP si avvale di un elenco concernente i tempi di lavorazione (preparazione e confezionamento). Tali tempi saranno periodicamente aggiornati sulla base di rilevazioni ad hoc. Il costo della manodopera verrà periodicamente aggiornato sulla base degli specifici indici ISTAT.

Valore aggiunto industriale.

Il valore aggiunto industriale comprende, oltre al costo della manodopera diretta ed indiretta, il costo del personale addetto ai laboratori di controllo di qualità ed ai servizi generali di fabbrica nonché l'ammortamento, attinenti alla produzione di specialità medicinali.
Il valore aggiunto industriale (VAI) è determinato secondo una funzione del seguente tipo:
$VAI = MOT \cdot \beta$;
dove: MOT è il costo della manodopera e β; è un parametro di forma variabile a secondo delle varie forme farmaceutiche.

Costo totale di trasformazione.

Il costo totale di trasformazione comprende, oltre al valore aggiunto industriale, i seguenti costi: altri costi dei laboratori di controllo e dei servizi generali, prestazioni del personale esterno, materiali di consumo, spese direzionali, spese commerciali ed oneri vari.
Il costo totale di trasformazione (CTT) è determinato secondo una funzione del seguente tipo:
$CTT = \alpha \cdot (VAI)\ \delta$
dove α e δ sono parametri il cui valore è determinato, e verrà aggiornato, sulla base di apposite rilevazioni.

Costo dei resi non commerciabili.

Il costo dei resi non commerciabili (CR) è determinato e verrà aggiornato, sulla base di apposite rilevazioni, secondo una funzione del seguente tipo:
$CR = (M\rho + CONF + CTT) \cdot \alpha$
dove $M\rho$ è la materia prima, CONF il materiale di confezionamento ed α un parametro atto a simulare il rapporto tra le variabili indipendenti ed il costo dei resi.

Costo dei campioni gratuiti.

Il costo dei campioni (CC) è determinato, e verrà aggiornato, sulla base di apposite rilevazioni e delle norme emanate al proposito dal Ministero della sanità, secondo una funzione del seguente tipo:
$CC = (M\rho + CONF + VAI) \cdot \varepsilon$
dove ε rappresenta un parametro atto a simulare il rapporto tra le variabili indipendenti e il costo dei campioni.

Costo dell'informazione medico-scientifica.

Il costo dell'informazione medico-scientifica comprende il costo del personale e delle spese generali relative a tale voce. A cura del servizio farmaceutico del CIP verrà messa a punto una nuova funzione, in sostituzione di quelle attualmente in uso, di forma appropriata a simulare il costo di informazione alla luce dei risultati dell'indagine costi-ricavi recentemente effettuata dal CIP stesso. Tale funzione verrà aggiornata nella forma e nei parametri sulla base di apposite rilevazioni.

1.4 *Ricerca a livello di azienda e di prodotto.*

Il riconoscimento dei costi di ricerca a livello di azienda e rispettivamente di prodotto avviene mediante l'applicazione sul ricavo industria delle percentuali determinate dall'apposita commissione (di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1975) che agirà nell'osservanza delle norme contemplate dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984, punto B.4.

1.5 *Remunerazione del capitale.*

La remunerazione del capitale e del rischio di impresa avverrà mediante l'applicazione al cumulo dei precedenti costi di una aliquota calcolata tenendo conto del costo del denaro e del tasso di rotazione del capitale, secondo funzioni di ripartizione che il servizio farmaceutico del CIP metterà a punto anche alla luce dei risultati dell'indagine costi-ricavi recentemente effettuata.
Tali funzioni verranno aggiornate nella forma e nei parametri sulla base di apposite rilevazioni.

1.6 *Avviamento riconosciuto alle specialità di nuova registrazione.*

Il costo di avviamento, da riconoscere a tutte le nuove specialità medicinali (serie, categorie, modifiche di composizione, forma farmaceutica, confezionamento ecc.) per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione della prima specialità registrata, viene calcolato mediante la maggiorazione dei parametri delle funzioni relative ai campioni ed all'informazione medico-scientifica di cui sopra, in maniera da simulare il rapporto tra le variabili indipendenti ed il costo di avviamento delle nuove specialità stesse.

2. NORME RIGUARDANTI LA GRADUALITÀ DI APPLICAZIONE.

Il nuovo metodo verrà gradualmente sostituito a quello in vigore dal CIP col progredire delle rilevazioni necessarie alla sua messa a punto ed alla formulazione delle relative nuove funzioni. L'introduzione graduale del nuovo metodo dovrà comunque evitare squilibri nell'economia delle singole imprese, fatta salva l'esigenza della priorità da attribuire all'applicazione della norma di cui al precedente punto 1.6 riguardante l'avviamento delle specialità di nuova registrazione.

3. DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento, si rinvia alla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 citata nella premessa il cui contenuto costituisce parte integrante del presente provvedimento e sarà pubblicato in allegato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le proprie delibere in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978, relative al nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali;

Visto il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, concernente il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPI 29 aprile-6 maggio 1981 riguardante l'approvazione del programma finalizzato per la chimica fine;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1983, con il quale il Ministro-Presidente delegato del CIP ha istituito la commissione per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime e per lo studio delle modifiche da apportare al vigente metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le proposte congiunte formulate dai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di emanare direttive di massima alle quali il Comitato interministeriale dei prezzi dovrà attenersi nella formulazione delle norme tecniche di attuazione di un nuovo metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Delibera:

di modificare ed integrare le direttive fin qui emanate in ordine alla metodologia per il calcolo del prezzo delle specialità medicinali, in conformità alle seguenti disposizioni:

A) Principi ispiratori

A.1) Il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali, ferma restando l'esigenza di garantire all'intera popolazione la fruibilità dei farmaci ad oneri compatibili con le risorse disponibili, deve essere orientato anche ad obiettivi di sviluppo del settore farmaceutico nazionale, settore suscettibile di apporti positivi all'economia del Paese in termini di investimenti produttivi, ricerca, innovazione, occupazione ed esportazione.

A.2) Il CIP, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034, è incaricato di effettuare periodiche indagini per verificare i risultati della gestione dei prezzi amministrati a livello di settore. Al fine di rendere tale verifica via via più puntuale sarà cura del CIP avviare un sistema di rilevazioni dei dati di bilancio delle singole imprese secondo uno schema unificato.

B) Direttive specifiche

B.1) *Materie prime*

Nella valutazione delle materie prime l'apposita commissione di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1975, deve attenersi ai seguenti criteri:

B.1.1) Accanto ai costi variabili, adeguata considerazione deve essere attribuita alle componenti fisse di costo di norma decrescenti all'aumentare della quantità di principio attivo contenuto in ogni dose terapeutica. Onde agevolare tale compito il CIP predisporrà apposite funzioni atte a simulare l'incidenza dei costi fissi sui costi totali della materia prima.

B.1.2) Quali elementi integrativi ed aggiuntivi delle valutazioni di cui sopra:

B.1.2.1) In attuazione di quanto disposto sub A.1), il CIP predisporrà appositi schemi atti a rilevare il luogo oltre che le modalità di produzione, nonché i prevedibili mercati di collocazione della materia prima.

B.1.2.2) Fermo restando il principio sancito dall'art. 29 della legge 23 dicembre 1983, n. 833, che impone la correlazione dei prezzi ai costi, particolare attenzione sarà posta per evitare che il prezzo finale corrispondente alla quotazione della materia prima si manifesti palesemente squilibrato rispetto a prodotti farmaceutici dotati di caratteristiche analoghe.

B.2) *Costi totali di trasformazione, commercializzazione e spese generali*

B.2.1) Il CIP apporterà le variazioni ai parametri delle funzioni statistiche attualmente in uso sulla base dei risultati desunti dall'indagine costi-ricavi recentemente effettuata, che va aggiornata, e di eventuali indagini complementari ad hoc che si riterranno necessarie.

B.2.2) Le funzioni statistiche di cui sopra dovranno essere periodicamente verificate, nelle forme e nei parametri, e ad esse dovranno essere apportate eventuali correzioni in relazione ai mutamenti strutturali intervenuti nei processi produttivi individuati tramite le rilevazioni previste nel punto A di cui sopra e di eventuali specifiche rilevazioni.

B.3) *Altri costi di commercializzazione*

Tali costi, che comprendono i campioni gratuiti, i resi e l'informazione medico-scientifica, devono essere calcolati come segue:

B.3.1) Per i resi ed i campioni gratuiti il CIP procederà ad aggiornare i parametri delle funzioni attualmente in vigore alla luce dell'indagine costi-ricavi citata, tenendo conto delle norme emanate dal Ministero della sanità in tema di invio dei campioni. Successivi aggiornamenti dovranno essere apportati ogni qualvolta si manifestino, attraverso le rilevazioni effettuate, mutamenti nell'entità e nella struttura dei relativi costi.

B.3.2) Per l'informazione medico-scientifica, a cura del CIP, sarà messa a punto una funzione di ripartizione basata, sia sulle spese generali attinenti tale funzione, sia sul costo del lavoro dell'informazione, tenuto conto del grado di complessità terapeutica dei vari prodotti.

B.4) *Costi di ricerca ed incentivazione alla ricerca e allo sviluppo*

Tale voce comprende i costi di ricerca sostenuti dalle singole imprese (ricerca a livello di impresa) e rispettivamente il riconoscimento del frutto della ricerca incorporato nei singoli prodotti (ricerca a livello di prodotto).

B.4.1) Il riconoscimento della ricerca a livello di impresa deve essere calcolato, al netto dei costi di controllo qualità e delle royalties, dall'apposita commissione di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1975, sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed accertati, tenendo anche conto dei programmi formulati a tale proposito dalle singole imprese o dai gruppi economici di appartenenza delle imprese stesse, qualora si tratti di complessi multinazionali, in termini di rapporto percentuale tra costi complessivi di ricerca e fatturato farmaceutico, esclusi i prodotti da banco.

L'aliquota di riconoscimento che di norma non deve superare il 10% del ricavo industria al netto d'IVA, potrà essere elevata al 12% nel caso in cui l'attività di ricerca dia luogo a rilevanti investimenti nel territorio nazionale, da sottoporre ad opportuni accertamenti.

B.4.2) Alle specialità medicinali giudicate particolarmente originali ed innovative (ricerca a livello di prodotto) verrà riconosciuta un'aliquota di maggiorazione del ricavo industria al netto d'IVA dell'ammontare massimo pari al 20% in via ordinaria ed al 40% qualora trattisi di prodotti frutto della ricerca effettuata totalmente nel territorio nazionale. Tali aliquote sono da considerarsi non cumulabili con l'aliquota riconosciuta a livello di impresa di cui al precedente punto B.4.1).

B.5) *Remunerazione del capitale e del rischio di impresa*

L'ammontare dell'aliquota, da calcolarsi in termini percentuali sul cumulo dei precedenti costi, verrà stabilito e periodicamente aggiornato dal CIP tenuto conto dei tassi di interesse vigenti e dell'indice di rotazione del capitale investito nel settore, e della verifica periodica degli effetti sulle strutture patrimoniali e reddituali delle imprese di cui al precedente punto A.2).

B.6) *Avviamento riconosciuto alle specialità di nuova registrazione*

B.6.1) Sono da considerarsi specialità di nuova registrazione, e quindi specialità aventi diritto al riconoscimento dell'avviamento, tutte le nuove specialità contenenti lo stesso o gli stessi principi attivi da qualsiasi impresa registrate e per tutte le relative modifiche (serie, categorie, composizione, forma farmaceutica, confezionamento, ecc.), per un periodo di cinque anni da calcolarsi a decorrere dalla data di registrazione della prima specialità registrata.

Il prezzo delle specialità di cui sopra, decorso il periodo citato, non potrà subire alcuna modifica per effetto sia di variazioni di singoli fattori di costo, sia di revisioni di carattere generale, fino al completo assorbimento delle maggiorazioni fruite in termini di avviamento.

B.6.2) Il costo di avviamento sarà determinato per mezzo di una maggiorazione proporzionale dell'importo risultante dalle funzioni per i campioni e l'informazione medico-scientifica di cui al precedente punto B.3).

C) Disposizioni finali e transitorie

C.1) *Gradualità di applicazione*

C.1.1) Onde evitare eventuali squilibri nell'economia delle singole imprese, il nuovo metodo dovrà essere attuato con criteri di opportuna gradualità.

C.1.2) Nell'ambito dell'applicazione del nuovo metodo dovrà essere considerata con carattere di priorità la soluzione dei problemi attinenti la fissazione dei prezzi delle specialità di nuova registrazione di cui al punto B.6).

C.2) *Definizione operativa ed aggiornamento del metodo*

Nell'ambito delle direttive sopra indicate il CIP provvederà alla definizione operativa e alla gestione del nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali operando le elaborazioni e le verifiche necessarie ad individuare gli strumenti tecnici applicativi e ad adattare i medesimi nel tempo alla dinamica evolutiva del settore.

C.3) *Revisione margini di distribuzione*

Il CIP procederà alla conclusione dell'indagine sulla struttura dei margini di distribuzione attualmente riconosciuti a favore dei farmacisti e dei grossisti per valutarne l'appropriatezza tenuto conto anche delle normative in essere nei Paesi della Comunità economica europea.

I risultati dell'indagine formeranno oggetto di una relazione che il CIP è tenuto a presentare al CIPE entro nove mesi dalla data della presente delibera.

C.4) *Sviluppi futuri*

Al fine di promuovere le condizioni per un'evoluzione della disciplina dei prezzi delle specialità medicinali in consonanza con l'estrema dinamicità del settore, il CIP è incaricato di studiare le modalità di applicazione sperimentale dell'istituto del prezzo sorvegliato ai nuovi prodotti farmaceutici frutto della ricerca effettuata in Italia e suscettibili di esportazione.

I risultati dello studio dovranno formare oggetto di una relazione che il CIP è tenuto a presentare al CIPE entro sei mesi dalla data della presente delibera.

Il presidente delegato: ROMITA

(5682)

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 39/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1984 del 19 luglio 1984 concernente i prezzi dello zucchero (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 26 luglio 1984);

Vista la delibera CIPE in data 11 ottobre 1984 nella quale tra l'altro si stabilisce che un importo perequativo straordinario di L. 5.912,08 al q.le zucchero è concesso per la campagna 1984-85 all'industria saccarifera per i quantitativi di zucchero prodotti nella campagna, dedotti i quantitativi smerciati alla data di entrata in vigore del provvedimento C.I.P. di cui al successivo comma 5;

Tenuto conto che con la richiamata delibera il CIPE ha stabilito che il C.I.P. con proprio provvedimento provvederà alla necessaria modifica dei prezzi dello zucchero assicurando i mezzi necessari per riconoscere all'industria saccarifera ed ai commercianti gli importi corrispondenti alla riduzione effettiva di prezzo su quelle giacenze di zucchero, nazionale e d'importazione, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo e che non beneficieranno dell'importo perequativo di cui sopra;

Considerata l'urgenza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, data di entrata in vigore del presente provvedimento, i prezzi dello zucchero, di cui al provvedimento C.I.P. n. 24/1984 del 19 luglio 1984 citato in premessa, sono modificati come segue:

1) *Per le vendite dal dettagliante*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg. 50, tara merce, L. 1.220 il kg.; per le vendite a sacchi interi da 50 kg. e/o 100 kg. netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.220 si applica al peso di kg. 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . L. 1.285 il kg.

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . L. 1.275 il kg.

2) *Per le vendite dal grossista e/o importatore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg. 50:

confezioni tara merce . . . . . L. 1.183,29 il kg.

confezioni a peso netto . . . . L. 1.189,81 il kg.

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . L. 1.250,26 il kg.

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2 da 1 e da 2 kg., confezioni a peso netto . . . L. 1.239,66 il kg.

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti, per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg.

Per le località delle isole minori, tale maggiorazione è di L. 10 il kg.

3) *Per le vendite dal produttore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg. 50:

tara merce . . . . L. 1.138,36 il kg.

peso netto . . . . L. 1.146,54 il kg.

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg. a peso netto . . . . . L. 1.205,16 il kg.

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg. a peso netto . . . . . L. 1.193,70 il kg.

4) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg. 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 25 al kg. *in più* per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

per lo zucchero alla stato sfuso: L. 13,72 al kg. *in meno* rispetto al prezzo del prodotto in sacchi di carta a peso netto.

Restano confermate le disposizioni di cui al punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 24, del 19 luglio 1984, sopra citato.

5) Il sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero viene aumentato di L. 22 il kg. e, conseguentemente, è fissato nella misura di L. 81 per kg. netto di zucchero bianco, ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero tal quale, o contenuto in prodotti trasformati o in prodotti con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero dai produttori nazionali, nonché dagli importatori di zucchero o di prodotti contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalità stabilite, rispettivamente, per il versamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero.

6) Al fine di poter beneficiare del rimborso di cui al successivo punto 7), i detentori di zucchero dovranno far pervenire alla Cassa conguaglio zucchero, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento — pena la decadenza — denuncia in carta legale dei quantitativi di zucchero in giacenza alle ore zero della medesima data.

Dette denuncie dovranno contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Le società saccarifere dovranno tra l'altro indicare le giacenze distinte tra quantitativi di produzione della campagna 1984-85 e quantitativi di produzione antecedente, tenuto conto che le giacenze iniziali di quest'ultima sono da considerare prioritariamente immesse al consumo rispetto alla nuova produzione.

Nessuna denuncia va presentata per le giacenze presso le aziende utilizzatrici di zucchero e per quelle costituite da zucchero che usufruisce di un regime speciale in talune zone, nonché per lo zucchero in temporanea importazione.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata di copia del relativo foglio del predetto registro, vistata dall'ufficio competente per territorio, alle ore 24 del giorno precedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno di entrata in vigore del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistato da pubblico ufficiale.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a svolgere, ai fini dell'accertamento, le indagini necessarie, anche tramite gli organi di polizia tributaria.

7) Sulle giacenze di zucchero di cui al precedente punto, quantificate, ove necessario, secondo le modalità applicate per la compensazione delle spese di magazzinaggio, di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere:

a) *ai produttori di zucchero*: per lo zucchero proveniente dalla produzione nazionale o da greggio di importazione, antecedente alla campagna 1984-85:

L. 59,12 a kg. netto di zucchero bianco giacente schiavo di imposta di fabbricazione e per il quale non è stato pagato ancora il sovrapprezzo;

L. 37,12 a kg. netto di zucchero bianco giacente libero da imposta di fabbricazione e per il quale è stato pagato il sovrapprezzo;

b) *ai commercianti*: L. 37,12 a kg. netto di zucchero bianco giacente libero da imposta di fabbricazione.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Cassa, gli importi di cui sopra saranno corrisposti entro il mese successivo a quello in cui le giacenze verranno smerciate.

Le giacenze presso i produttori di zucchero derivanti da produzione antecedente alla campagna 1984-85, si intendono prioritariamente smerciate rispetto a quelle di nuova produzione.

Le modalità di accertamento delle quantità smerciate e del relativo periodo, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero.

8) Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la quota parte di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati viene fissata, ai sensi della delibera CIPE richiamata in premesse, nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo come determinato al precedente punto 5).

La Cassa conguaglio zucchero provvederà ad indicare, con apposita circolare, le relative modalità di applicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5692)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato ICIPU

Si notifica che il giorno 15 novembre 1984 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il Servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1985:

1) 6 % S.S. EXPORT SCAD. 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione 2ª tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione 3ª tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione 4ª tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione 5ª tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione 6ª tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione 7ª tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione 8ª tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

2) 6 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 50 titoli di » 500.000
» 159 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 186.450.000.

3) 7 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 50.000
» 408 titoli di » 500.000
» 164 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 374.800.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 500.000
» 789 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 798.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
n. 1.035 titoli di L. 50.000
» 199 titoli di » 100.000
» 1.297 titoli di » 500.000
» 7.595 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.315.150.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:
n. 552 titoli di L. 50.000
» 49 titoli di » 100.000
» 702 titoli di » 500.000
» 2.012 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.395.500.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:
n. 2.678 titoli di L. 100.000
» 3.513 titoli di » 500.000
» 6.020 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.044.300.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:
n. 346 titoli di L. 100.000
» 527 titoli di » 500.000
» 2.884 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.182.100.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:
n. 277 titoli di L. 100.000
» 509 titoli di » 500.000
» 2.104 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.386.200.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
n. 690 titoli di L. 100.000
» 706 titoli di » 500.000
» 1.304 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.726.000.000.

4) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 263 titoli di L. 50.000
» 525 titoli di » 100.000
» 447 titoli di » 500.000
» 1.051 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.340.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 137 titoli di L. 50.000
» 400 titoli di » 100.000
» 667 titoli di » 500.000
» 1.289 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.669.350.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 50.000
» 66 titoli di » 100.000
» 237 titoli di » 500.000
» 583 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 710.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 229 titoli di L. 100.000
» 938 titoli di » 500.000
» 1.568 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.059.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 208 titoli di L. 100.000
» 182 titoli di » 500.000
» 498 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 609.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 107 titoli di L. 100.000
» 184 titoli di » 500.000
» 833 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 935.700.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.077 titoli di L. 100.000
» 1.760 titoli di » 500.000
» 5.228 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.215.700.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 305 titoli di L. 100.000
» 495 titoli di » 500.000
» 2.619 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.897.000.000.

5) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 500.000
» 524 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 556.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 163 titoli di L. 100.000
» 215 titoli di » 500.000
» 1.454 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.577.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 455 titoli di L. 100.000
» 668 titoli di » 500.000
» 2.374 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.753.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 152 titoli di L. 100.000
» 336 titoli di » 500.000
» 507 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 690.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 749 titoli di L. 100.000
» 1.052 titoli di » 500.000
» 3.366 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.966.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 252 titoli di L. 100.000
» 285 titoli di » 500.000
» 1.060 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.227.700.000.

6) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 24.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 102 titoli di L. 100.000
» 108 titoli di » 500.000
» 1.563 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.627.200.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 2.261 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.261.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:

n. 523 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 523.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:

n. 534 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 534.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 785 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 788.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 34 titoli di L. 100.000
» 101 titoli di » 500.000
» 5.805 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.858.900.000.

7) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1.072 titoli di L. 100.000
» 1.052 titoli di » 500.000
» 10.034 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.667.200.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 436 titoli di L. 100.000
» 797 titoli di » 500.000
» 4.082 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.524.100.000.

8) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 196 titoli di L. 100.000
» 664 titoli di » 500.000
» 4.216 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.567.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 500.000
» 1.547 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.559.500.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 4.227 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.231.200.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 1.439 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.453.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 87 titoli di » 500.000
» 1.512 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.556.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500.000
» 223 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 229.000.000.

10) 9 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:

n. 295 titoli di L. 100.000
» 588 titoli di » 500.000
» 2.171 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.494.500.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 128 titoli di » 500.000
» 679 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 743.800.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 88 titoli di » 500.000
» 545 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 589.100.000.

11) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 317 titoli di L. 100.000
» 968 titoli di » 500.000
» 13.470 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.985.700.000;

Emissione II - 1976;

Estrazione a sorte di:
n. 368 titoli di L. 100.000
» 544 titoli di » 500.000
» 4.879 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.187.800.000.

12) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L. 100.000
» 195 titoli di » 500.000
» 3.916 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.019.400.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 216 titoli di L. 100.000
» 472 titoli di » 500.000
» 1.046 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.303.600.000.

13) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 859 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 872.200.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 209 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 214.700.000.

14) 10 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 100.000
» 115 titoli di » 500.000
» 800 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 861.200.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 557 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 569.600.000;

Emissione S:

Estràzione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 500.000
» 273 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 288.500.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
n. 2.586 titoli di L. 1.000.000
» 258 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.876.000.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 202.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
n. 99 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 495.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
n. 469 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 469.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
n. 224 titoli di L. 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 449.000.000.

15) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 255 titoli di L. 100.000
» 739 titoli di » 500.000
» 12.839 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.234.000.000;

Emissione II - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 4.203 titoli di » 1.000.000
» 578 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.109.400.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 100.000
» 233 titoli di » 500.000
» 4.035 titoli di » 1.000.000
» 349 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.899.900.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 54 titoli di L. 500.000
» 1.351 titoli di » 1.000.000
» 376 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.258.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 2.198 titoli di L. 1.000.000
» 466 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.528.000.000.

16) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 986 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 986.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 100.000
» 63 titoli di » 500.000
» 714 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 747.700.000;

Emissione II - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 227 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 259.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 500.000
» 1.303 titoli di » 1.000.000
» 167 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.143.000.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 500.000
» 1.959 titoli di » 1.000.000
» 91 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.430.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.066 titoli di L. 1.000.000
» 169 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.911.000.000.

17) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 178.200.000.

18) 13 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 200 titoli di L. 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 800.000.000.

19) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 5.845 titoli di L. 1.000.000
» 1.327 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.480.000.000;

Emissione II - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 496 titoli di L. 1.000.000
» 100 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 996.000.000.

20) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 2.032 titoli di L. 1.000.000
» 273 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.397.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 839 titoli di L. 1.000.000
» 414 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.909.000.000;

Emissione II - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 231.000.000;

Emissione III - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 279 titoli di L. 1.000.000
» 577 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.164.000.000.

21) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 337 titoli di L. 1.000.000
» 220 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.437.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.000.000.

22) 10 E 13,50% S.S. GARANTITE DALLO STATO 1980/1993:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli di L. 1.000.000
» 505 titoli di » 5.000.000
» 301 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.596.000.000.

Totale generale L. 205.808.100.000.

Alle suddette operazione potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5606)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Calco, Salerano sul Lambro, Monte Marenzo e Cassago Brianza.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41918: comune di Calco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 giugno 1982, n. 75 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 4 febbraio 1983, n. 27, 10 febbraio 1983, n. 29 e 16 aprile 1984, n. 43);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41923: comune di Salerano sul Lambro (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 giugno 1980, n. 26, integrata con deliberazione consiliare 6 novembre 1980, n. 49 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 17 dicembre 1981, n. 69);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41934: comune di Monte Marenzo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 23 febbraio 1984, n. 12, 2 marzo 1982, n. 13 e 10 marzo 1982, n. 14);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41917: comune di Cassago Brianza (Como) (piano adottato con deliberazioni consiliari 20 luglio 1979, n. 76 e 9 marzo 1983, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 aprile 1980, n. 48).

(5582)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 luglio 1984, n. **26.**

Art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Determinazione dell'ammontare degli interessi su carichi d'imposta iscritti a ruolo nelle ipotesi di sospensione della riscossione.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al Servizio centrale ispettori tributari

Al Centro informativo delle imposte dirette

Con l'introduzione del vigente sistema di esazione delle imposte dirette di una diversa ipotesi di sospensione della riscossione, prevista dal sesto comma aggiunto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per sollevare temporaneamente dall'onere del pagamento delle imposte iscritte a ruolo le imprese in difficoltà economico-finanziarie, è stata disposta e disciplinata l'applicazione dell'interesse annuo del dodici per cento da commisurarsi sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso.

La previsione degli interessi introdotta nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'anzidetto art. 4 della legge n. 46, si estende, e su di ciò si richiama la particolare attenzione delle intendenze di finanza, anche ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del primo comma dello stesso art. 39.

Inoltre, a seguito dell'istituzione dei centri di servizio, sono state disciplinate dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, le modalità relative alla presentazione e all'esame dei ricorsi contro i ruoli formati dai centri stessi ed è stata attribuita ad essi la facoltà di concedere, su richiesta del contribuente e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, la sospensione della riscossione gravata della corresponsione dei relativi interessi.

Nelle ipotesi sopra indicate l'intendenza di finanza o il centro di servizio sono tenuti a determinare con il provvedimento di sospensione l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente all'imposta di cui è sospesa la riscossione (comma settimo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e comma quinto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787).

Nessun problema sorge nel caso in cui la riscossione viene ripresa, a seguito del rigetto del gravame proposto dal contribuente da parte dell'adita commissione tributaria o del mancato sgravio da parte del centro di servizio, dal momento che in questo caso sono dovuti dal contribuente medesimo gli interessi corrispondenti all'ammontare complessivo delle imposte iscritte a ruolo, nella misura in cui sono maturati nel periodo in cui ha operato la sospensione concessa ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 o dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787.

Può tuttavia verificarsi che durante il periodo di sospensione della riscossione di imposte iscritte a ruolo intervengano decisioni delle commissioni tributarie o provvedimenti di sgravio dei centri di servizio che riducano l'ammontare delle imposte oggetto della sospensione.

In relazione a detta ipotesi è stato da più parti chiesto se le disposizioni dei predetti articoli 39 e 10 debbano essere interpretate nel senso che l'ammontare degli interessi vada calcolato solo con riferimento all'importo dell'imposta che risulta effettivamente dovuta a seguito del riesame operato dai centri di servizio o dalle adite commissioni tributarie ovvero se l'ammontare stesso debba essere commisurato al complessivo carico oggetto del provvedimento sospensivo, ancorché il carico medesimo risulti in tutto o in parte non dovuto.

In ordine al suesposto problema si osserva che gli interessi in argomento si trovano con l'obbligazione principale, avente per oggetto il pagamento dell'imposta iscritta a ruolo, in un rapporto di connessione per accessorietà cui la legge riconosce forza di attrazione, cosicché alla cosa accessoria si estendono le norme e le stesse vicende che riguardano la cosa principale. Tale principio è stato più volte evidenziato da questo Ministero ed in particolare nelle circolari della Direzione generale delle imposte dirette n. 190 del 9 ottobre 1970, n. 7/1496 del 30 aprile 1977 e n. 40 del 22 dicembre 1980.

E' inoltre da rilevare che al contribuente, qualora abbia provveduto al pagamento delle imposte iscritte a ruolo per non aver chiesto od ottenuto la relativa sospensione e successivamente l'importo corrisposto risulti in tutto o in parte non dovuto, sono dovuti ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oltre ovviamente al rimborso della somma pagata e riconosciuta non dovuta, anche gli interessi sulla somma medesima. Ora apparirebbe contraddittorio restituire, al contribuente che ha pagato, l'imposta pagata e gli interessi e pretendere invece gli interessi sulla somma che il contribuente non ha pagato e non deve più pagare.

In base alle suesposte considerazioni lo scrivente ritiene che sulle imposte iscritte a ruolo ed oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, non siano dovuti gli interessi

previsti dai medesimi articoli quando al termine della concessa sospensione le somme risultino non più dovute per decisioni degli organi del contenzioso o per determinazione dell'amministrazione.

Considerato, peraltro, che l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente al tributo allo scadere della sospensione viene determinato nello stesso provvedimento sospensivo, le intendenze di finanza ed i centri di servizio dovranno procedere, nei casi di specie, alla riliquidazione degli interessi da calcolarsi sull'ammontare delle somme che i contribuenti sono effettivamente tenuti a corrispondere al termine della concessa sospensione.

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette ed ai centri di servizio di Milano e Roma accuseranno ricevuta della presente, porteranno quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il Ministro: VISENTINI

(5583)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazioni e variazioni ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo - prima fascia

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 18 luglio 1984, registrati alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, rispettivamente ai fogli n. 103 e n. 104 del registro n. 47, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con i quali sono stati indicati i raggruppamenti delle discipline per cui le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo — prima fascia — i concorsi banditi per ciascun raggruppamento, le discipline affini ai gruppi medesimi ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Ravvisata la necessità di apportare correzioni limitatamente ad alcuni punti dei predetti decreti;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ritenuta di conseguenza l'opportunità di consentire a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso di rettificare l'indicazione del raggruppamento ove ciò sia reso necessario in dipendenza delle modifiche apportate;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono disposte le seguenti variazioni ai raggruppamenti delle discipline per cui le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo - prima fascia:

Gruppo n. 10:

depennare la disciplina « tecnica e legislazione dello sviluppo del Mezzogiorno ».

Gruppo n. 29:

depennare la disciplina « organizzazione internazionale ».

Gruppo n. 50:

aggiungere la disciplina « storia economica dell'Europa orientale ».

Gruppo n. 95:

aggiungere la disciplina « storia della cultura e della tradizione classica ».

Gruppo n. 107:

depennare la disciplina « storia economica dell'Europa orientale ».

Gruppo n. 146:

aggiungere le discipline « storia della grammatica italiana » e « lessicografia italiana ».

Gruppo n. 172:

depennare la disciplina « lingue e letterature della Cecoslovacchia ».

Gruppo n. 217:

aggiungere la disciplina « medicina interna (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 229:

depennare la disciplina « otorinolaringoiatria » e « audiologia (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 232:

depennare la disciplina « clinica ortopedica (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 235:

depennare la disciplina « neuropatologia e psicopatologia ».

Gruppo n. 244:

depennare la disciplina « puericultura prenatale (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 245:

aggiungere la disciplina « farmacologia (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 252:

aggiungere la disciplina « psicofarmacologia (ad indirizzo psichiatrico) ».

Gruppo n. 271:

aggiungere la disciplina « fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali ».

Gruppo n. 316:

la disciplina « fisica (limitatamente a scienze matematiche, fisiche e naturali) » deve intendersi « fisica (limitatamente al biennio di ingegneria nelle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) ».

aggiungere la disciplina « esperimentazioni fisica I ».

Gruppo n. 317:

aggiungere la disciplina « fisica medica (c.l. in odontoiatria) ». Aggiungere alla disciplina « fisica » l'indicazione (facoltà di scienze, farmacia, agraria, veterinaria, architettura).

Gruppo n. 357:

aggiungere la disciplina « impianti tecnici edili ».

Gruppo n. 373:

aggiungere la disciplina « energetica » e depennare la disciplina « meccanica applicata alle macchine ».

Gruppo n. 387:

aggiungere la disciplina « urbanistica (trasporti) ».

Gruppo n. 389:

depennare la disciplina « impianti tecnici edili ».

Gruppo n. 401:

depennare la disciplina « valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica ».

Gruppo n. 413:
depennare la disciplina « patologia generale ».

Gruppo n. 417:
aggiungere la disciplina « valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica ».

Art. 2.

Sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni in ordine ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo prima fascia per le sedi e facoltà appresso indicate.

Gruppo n. 4:
è depennato il posto di « diritto commerciale » per la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Gruppo n. 9:
è aggiunto un posto di « diritto amministrativo » per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Gruppo n. 10:
è depennato il posto di « tecnica e legislazione dello sviluppo del Mezzogiorno » per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno.

Gruppo n. 15:
è aggiunto un posto di « organizzazione internazionale » per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Gruppo n. 16:
è aggiunto un posto di « diritto processuale comparato » per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Gruppo n. 29:
è depennato il posto di « organizzazione internazionale » per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Gruppo n. 42-*bis*:
il posto di « storia dell'analisi economica » è per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli anziché per quella di scienze politiche.

Gruppo n. 42-*ter*:
giurisprudenza Università di Salerno (un posto) « tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

Gruppo n. 50:
è aggiunto un posto di « storia economica dell'Europa orientale » per la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Gruppo n. 51:
è depennato uno dei due posti di « istituzioni di statistica » per la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova.

Gruppo n. 107:
è depennato il posto di « storia economica dell'Europa Orientale » per la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Gruppo n. 149:
è aggiunto un posto di « storia della critica letteraria » per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Gruppo n. 153:
sono depennati due dei tre posti di « lingua e letteratura inglese » per la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari.

Gruppo n. 172:
il posto per la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine è « lingua e letteratura cecoslovacca » anziché « lingue e letterature della Cecoslovacchia ».

Gruppo n. 205:
è aggiunto un posto di « pedagogia » per la facoltà di magistero dell'Università di Verona.

Gruppo n. 217:
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, di Palermo, di Perugia, è per « patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) (c.l. in odontoiatria) anziché « patologia speciale medica e metodologia clinica ».
Ad uno dei due posti di « medicina interna » per la II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, aggiungere l'indicazione: corso di laurea in odontoiatria.

Gruppo n. 218:
ad uno dei quattro posti di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, aggiungere l'indicazione: corso di laura in odontoiatria;
al posto di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia aggiungere l'indicazione: corso di laurea in odontoiatria.

gruppo n. 226:
è aggiunto un posto di « neuroradiologia » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.

gruppo n. 227:
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è « istologia ed embriologia generale (compresa la citologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « istologia ed embriologia generale ».

Gruppo n. 229:
al posto di « otorinolaringoiatria » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia aggiungere l'indicazione: corso di laurea in odontoiatria;
ai due posti di « audiologia » e « clinica otorinolaringoiatrica » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma depennare l'indicazione: corso di laurea in odontoiatria;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è « otorinolaringoiatria (c.l. in odontoiatria) » anziché « otorinolaringoiatria ».

Gruppo n. 232:
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è « clinica ortopedica » anziché « clinica ortopedica (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 234:
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è « ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (c.l. in odontoiatria) » anziché « ortognatodonzia e gnatologia (c.l. in odontoiatria);
al posto di « ortognatodonzia » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari depennare l'indicazione: corso di laurea in odontoiatria;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è « clinica odontoiatrica » anziché « clinica odontoiatrica (c.l. in odontoiatria) »;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è « chirurgia maxillo facciale » anziché « chirurgia maxillo facciale (c.l. in odontoiatria) »;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila è « chirurgia maxillofacciale (c.l.o. » anziché « chirurgia maxillofacciale ».

Gruppo n. 235:
i posti per la facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Bologna e di Pavia sono « neuropatologia e psicopatologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « neuropatologia e psicopatologia ».

Gruppo n. 236:
il posto per la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna è « chimica II » anziché « chimica »;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è « chimica (c.l. in odontoiatria) » anziché « chimica »;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è « chimica biologica (c.l. in odontoiatria) » anziché « chimica biologica ».

Gruppo n. 237:
è depennato il posto di « fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico (c.l. in odontoiatria) » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Gruppo n. 241:
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è patologia generale (c.l. in odontoiatria) » anziché « patologia generale »;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è « patologia generale (c.l. in odontoiatria) » anziché « patologia generale »;
il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è « patologia generale (c.l. in odontoiatria) » anziché « patologia generale ».

Gruppo n. 242:

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è « microbiologia » anziché « microbiologia (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 243:

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è « istituzioni di anatomia ed istologia patologica (c.l. in odontoiatria) » anziché « istituzioni di anatomia ed istologia patologica »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è « istituzioni di anatomia ed istologia patologica (c.l. in odontoiatria) » anziché « istituzioni di anatomia ed istologia patologica ».

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è « anatomia ed istologia patologica » anziché « anatomia ed istologia patologica (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 244:

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è « puericultura prenatale » anziché « puericultura prenatale (c.l. in odontoiatria) ».

Gruppo n. 245:

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

è depennato uno dei due posti di « psicofarmacologia (ad indirizzo farmacologico) » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

uno dei due posti per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è « farmacologia (c.l. in odontoiatria) » anziché « farmacologia ».

Gruppo n. 248:

è aggiunto un posto di « chirurgia plastica ricostruttiva » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Gruppo n. 253:

è aggiunto un posto di « biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Gruppo n. 271:

è aggiunto un posto di « fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila.

Gruppo n. 277:

è depennato il posto di « istologia ed embriologia » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Gruppo n. 286:

a pagina 132 alla voce: è depennato uno dei due posti di « geologia » leggasi: è depennato uno dei tre posti di « geologia » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria;

è depennato un ulteriore posto di « geologia » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Gruppo n. 295:

è aggiunto un posto di « esercitazioni di analisi chimica applicata » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Gruppo n. 297:

è depennato il posto di « chimica fisica organica » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Gruppo n. 299:

è depennato il posto di « esercitazioni di preparazioni chimiche » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.

Gruppo n. 300:

è aggiunto un posto di « esercitazioni di preparazioni chimiche II » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.

Gruppo n. 301:

i due posti di « chimica e tecnologia delle macromolecole » e « chimica industriale » sono per la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna anziché per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima Università.

Gruppo n. 305:

il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Brescia è « analisi matematica I » anziché « analisi matematica »;

è depennato il posto di « istituzioni di analisi matematica » per la facoltà di architettura dell'Università di Chieti.

Gruppo n. 306:

è aggiunto un terzo posto di « istituzioni di matematiche » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli;

è aggiunto un posto di « istituzioni di matematica » per la facoltà di architettura dell'università di Chieti.

Gruppo n. 307:

è depennato il posto di « matematiche complementari » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Gruppo n. 316:

il concorso per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è « esperimentazioni fisica I » anziché « esperimentazioni di fisica »;

è depennato il posto di « fisica generale » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Gruppo n. 317:

un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è « fisica medica (c.l. in odontoiatria) » anziché « fisica medica »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è « fisica medica (c.l. in odontoiatria) » anziché « fisica medica »;

il posto per la II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è « fisica medica » (c.l. in odontoiatria) anziché « fisica medica »;

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è « fisica medica (c.l. in odontoiatria) » anziché « fisica medica »;

uno dei due posti per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è « fisica medica (c.l. in odontoiatria) » anziché « fisica medica ».

Gruppo n. 321:

è depennato il posto di « fisica teorica » per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Gruppo n. 338:

è aggiunto un posto di « teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati » per la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova.

Gruppo n. 347:

il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Brescia è « costruzione di macchine I » anziché « costruzione di macchine ».

Gruppo n. 348:

il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è « complementi di costruzioni di strade » anziché « complementi di costruzione di strade ».

Gruppo n. 357:

è aggiunto un posto di « impianti tecnici edili » per la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Gruppo n. 373:

è depennato il posto di « meccanica applicata alle macchine e macchine » per la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

Gruppo n. 375:

è aggiunto un posto di « meccanica applicata alle macchine e macchine » per la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

Gruppo n. 387:

è depennato il posto di « pianificazione territoriale » per la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine;

è aggiunto un posto di « urbanistica (trasporti) » per la facoltà di ingegneria dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Gruppo n. 389:

è depennato il posto di « impianti tecnici edili » per la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Gruppo n. 395:

e depennato il posto di « urbanistica » per la facoltà di ingegneria dell'Università « La Sapienza » di Roma;

è depennato il posto di « pianificazione territoriale » per la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine;

il posto per la facoltà di architettura dell'Università di Chieti è « pianificazione del territorio » anziché « pianificazione territoriale ed urbanistica ».

Gruppo n. 399:

e depennato il posto di « applicazioni di geometria descrittiva » per la facoltà di architettura dell'Università di Napoli;

il posto di « elementi di fotogrammetria » è per la facoltà di architettura dell'Università di Palermo anziché per la facoltà di ingegneria della medesima università;

e aggiunto un posto di « disegno I » per la facoltà di ingegneria dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Gruppo n. 401:

e depennato il posto di « valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica » per la facoltà di agraria dell'Università di Bari.

Gruppo n. 404:

e depennato uno dei due posti di « costruzioni forestali » per la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia.

Gruppo n. 413:

il posto per la facoltà di agraria dell'Università della Basilicata è per « patologia vegetale » anziché « patologia generale ».

Gruppo n. 417:

è aggiunto un posto di « valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica » per la facoltà di agraria dell'Università di Bari.

Alla pagina 105 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, contenente i citati decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 18 luglio 1984, il secondo capoverso dell'art. 6 è modificato nel modo seguente:

« Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale ».

Art. 3.

Sono apportate le seguenti variazioni in ordine alle discipline affini per ciascun raggruppamento.

Gruppo n. 42-*ter* (elettorato attivo):

aggiungere ai titolari del gruppo i titolari di:

gruppo n. 10
gruppo n. 44

Gruppo n. 125 (elettorato attivo):

aggiungere ai titolari del gruppo i titolari di:

gruppo n. 114
gruppo n. 126
gruppo n. 130

Gruppo n. 129 (elettorato attivo):

aggiungere ai titolari del gruppo i titolari di:

gruppo n. 114
gruppo n. 128
gruppo n. 130
gruppo n. 131

Gruppo n. 161 (elettorato attivo):

aggiungere ai titolari del gruppo i titolari di:

gruppo n. 142
gruppo n. 158
gruppo n. 159

Gruppo n. 356 (elettorato attivo):

aggiungere ai titolari del gruppo i titolari di:

fisica tecnica
gruppo n. 368
gruppo n. 384

Gruppo n. 357 (elettorato attivo):

dall'elettorato attivo depennare disciplina « macchine ».

Gruppo n. 360: (elettorato attivo):

l'elettorato attivo è integrato con i titolari del gruppo n. 287.

Gruppo n. 366 (elettorato attivo):

l'elettorato attivo è integrato con i titolari della disciplina « macchine ».

Gruppo n. 371 (elettorato attivo):

aggiungere ai titolari del gruppo i titolari di:

gruppo n. 335
gruppo n. 359
gruppo n. 360
gruppo n. 361
gruppo n. 370

Gruppo n. 378 (elettorato attivo):

l'elettorato attivo è integrato con i titolari del gruppo n. 347.

Gruppo n. 388 (elettorato attivo):

dall'elettorato attivo depennare l'indicazione del gruppo n. 390 e sostituirla con l'indicazione del gruppo n. 392.

Gruppo n. 401 (elettorato attivo):

l'elettorato attivo è integrato con i titolari della disciplina « valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica ».

Gruppo n. 418 (elettorato attivo):

l'elettorato attivo è integrato con i titolari della disciplina « valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica ».

Art. 4.

E' consentito a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso di rettificare la indicazione del raggruppamento ove ciò sia reso necessario in dipendenza delle modifiche apportate dal presente decreto. A tal fine si assegna il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1984
Registro n. 64 *Istruzione, foglio n.* 62

(5507)

Integrazioni e variazioni ai concorsi a posti di professore associato

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984 registrati dalla Corte dei conti il 31 luglio 1984 rispettivamente ai fogli n. 100 e n. 101 del registro n. 47, con i quali, peraltro, sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie hanno chiesto concorsi a posti di professore universitario, fascia degli associati, nonché i relativi posti banditi per ciascun raggruppamento;

Ravvisata la necessità di apportare rettifiche ai decreti ministeriali sopra menzionati;

Vedute le proposte formulate dai consigli di facoltà;
Veduto l'ulteriore parere correttivo dei precedenti espresso dal Consiglio universitario nazionale;
Ritenuta di conseguenza l'opportunità di consentire a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso ai rettificare l'indicazione del raggruppamento ove ciò sia reso necessario in dipendenza delle modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali di cui alle premesse sono rettificati nei modi e nei termini indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

Agli articoli 1 dei decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984 di cui alle premesse vengono apportate le seguenti variazioni ai sottoindicati raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie hanno chiesto il bando di concorso a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati:

Gruppo n. 1:

la disciplina: « Elementi di diritto pubblico e privato » (limitatamente a Sissa Trieste) deve intendersi « Elementi di diritto pubblico e privato » (limitatamente a Scuola superiore di lingue per traduttori ed interpreti - Università di Trieste).

Gruppo n. 7:

la disciplina « Elementi di diritto pubblico e privato » (limitatamente a Sissa Trieste) deve intendersi « Elementi di diritto pubblico e privato » (limitatamente a Scuola superiore di lingue per traduttori ed interpreti - Università di Trieste).

Gruppo n. 24:

sono aggiunte le seguenti discipline:
sociologia della letteratura;
sociologia dell'arte e della letteratura;
sociologia dell'arte.

Gruppo n. 55:

è aggiunta la disciplina « Storia della cultura e della tradizione classica ».

Gruppo n. 83:

sono aggiunte le discipline:
storia della grammatica italiana;
lessicografia italiana;
storia del linguaggio giornalistico.

Gruppo n. 120:

la disciplina « Medicina interna » (c.l. in odontoiatria) deve intendersi « Medicina interna ».

Gruppo n. 123:

è depennata la disciplina « Chirurgia della mano ».

Gruppo n. 142:

è aggiunta la disciplina « Metodologie biochimiche ».

Gruppo n. 155:

è aggiunta la disciplina «Regolatori di crescita delle piante».

Gruppo n. 171:

e depennata la disciplina « Elementi di informatica »

Gruppo n. 175:

e depennata la disciplina « Elettronica ».

Gruppo n. 190:

è aggiunta la disciplina « Elementi di informatica ».

Gruppo n. 278:

la disciplina « Parassitologia » (limitatamente a Medicina veterinaria) deve intendersi « Parassitologia ».

Art. 3.

All'art. 2 del decreto ministeriale 24 maggio 1984 e all'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 1984 vengono apportate le seguenti rettifiche in ordine ai concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati per le sedi e le facoltà appresso indicate:

Gruppo n. 24:

il posto per la facoltà di magistero dell'Università di Urbino è per la disciplina « Sociologia della comunicazione » anziché « Sociologia delle comunicazioni ».

Gruppo n. 46:

è depennato il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria per la disciplina « Epigrafia ed antichità greche ».
Il totale dei posti pertanto diventa 9.

Gruppo n. 61:

è depennato il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria per la disciplina « Storia degli antichi stati italiani ».
Il totale dei posti pertanto diventa 26.

Gruppo n. 79:

è aggiunto un posto per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo per la disciplina « Lingua e letteratura neoellenica ».
Il totale dei posti pertanto diventa 2.

Gruppo n. 113:

è aggiunto un posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto Orientale di Napoli per la disciplina « Storia del pensiero scientifico antico e medioevale ».
Il totale dei posti pertanto diventa 3.

Gruppo n. 115:

è depennato il posto per la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto Orientale di Napoli per la disciplina « Storia del pensiero scientifico antico e medioevale ».
Il totale dei posti pertanto diventa 4.

Gruppo n. 116:

il posto per la facoltà di magistero dell'Università di Ferrara è per la disciplina « Metodologia e didattica » anziché « Metodologia didattica »;
il posto per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo è per la disciplina « Pedagogia » anziché « Pedagogia sperimentale ».

Gruppo n. 123:

è depennato il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari per la disciplina « Chirurgia della mano ».
Il totale dei posti pertanto diventa 58.

Gruppo n. 126:

è aggiunto un posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari per la disciplina « Chirurgia della mano ».
Il totale dei posti pertanto diventa 7.

Gruppo n. 138:

alle discipline per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma « Tor Vergata »:
chirurgia maxillo-facciale;
odontoiatria conservatrice;
ortognatodonzia;
paradontologia;
protesi dentaria;
è aggiunto di seguito a ciascuna la frase: (corso di laurea in odontoiatria).

Gruppo n. 145:

alla disciplina « Patologia generale » per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è aggiunta la frase (corso di laurea in odontoiatria).

Gruppo n. 152:

il posto per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è per la disciplina « Tossicologia » anziché « Farmacologia ».

Gruppo n. 159:

il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è per la disciplina « Paleontologia umana e paletnologia » anziché « Paleontologia e paletnologia ».

Gruppo n. 167:

è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria per la disciplina « Petrografia del sedimentario ».
Il totale dei posti pertanto diventa 12.

Gruppo n. 168:

è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino per la disciplina « Chimica analitica con esercitazioni ».
Il totale dei posti pertanto diventa 15.

Gruppo n. 171:

è depennato il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo per la disciplina « Elementi di informatica ».

Il totale dei posti pertanto diventa 4.

Gruppo n. 172:

è depennato il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara per la disciplina « Esercitazioni di preparazioni chimiche »;

è depennato il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina per la disciplina « Chimica ».

Il totale dei posti pertanto diventa 29.

Gruppo n. 174:

è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara per la disciplina « Esercitazioni di preparazioni chimiche ».

Il totale dei posti pertanto diventa 35.

Gruppo n. 176:

è aggiunto un posto per la facoltà di agraria dell'Università di Udine per la disciplina « Fisica ».

Il totale dei posti diventa pertanto 35.

Gruppo n. 190:

è aggiunto un posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo per la disciplina « Elementi di informatica ».

Il totale dei posti pertanto diventa 40.

Gruppo n. 192:

il posto per la facoltà di sociologia dell'Università di Trento è per la disciplina « Matematica per le scienze sociali » anziché « Matematica generale ».

Gruppo n. 205:

è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina per la disciplina « Chimica ».

Il totale dei posti pertanto diventa 13.

Gruppo n. 215:

il posto per la facoltà di ingegneria dell'Università di Brescia è per la disciplina « Disegno di macchine » anziché « Disegno » (industriali).

Gruppo n. 268:

il posto per la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia è per la disciplina « Lotta biologica ed integrata » anziché « Lotta biologica integrata ».

Art. 4.

E' consentito a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso di rettificare la indicazione del raggruppamento ove ciò sia reso necessario in dipendenza delle modifiche apportate dal presente decreto. A tal fine si assegna il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1984
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 63

(5508)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica applicata . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di biochimica applicata della facoltà di farmacia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, città universitaria, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del centoundicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(5643)

Avviso di rettifica al concorso a posti di allievo dei corsi di perfezionamento presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa - anno accademico 1984-85. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 283 del 13 ottobre 1984).

Il bando di concorso citato in epigrafe è rettificato nel senso che al posto di « presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa » deve intendersi « Scuola normale superiore di Pisa »; al posto di « La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa bandisce un concorso nazionale » deve intendersi « La Scuola normale superiore di Pisa bandisce un concorso nazionale »; al posto di « Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale . . . » deve intendersi « Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 700 . . . » e al posto di « segreteria della Scuola in via G. Carducci n. 40, 56100 Pisa, tel. 45074 » deve intendersi « . . . segreteria della Scuola in piazza dei Cavalieri n. 7, 56100 Pisa, tel. 597111 ».

(5700)

CORTE DEI CONTI

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare agli uffici con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Venezia;

Accertata l'attuale disponibilità dei posti nel ruolo del personale di dattilografia;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione, anche, alle gravi carenze di personale della delegazione regionale per il Veneto;

Ritenuta non opportuna la riapertura dei termini dato l'elevato numero di domande di partecipazione pervenute;

Decreta:

I posti di coadiutore dattilografo in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da tre a quattro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 320

(5686)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti del profilo professionale di manovale per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 187, avrà luogo alle ore 8 del giorno 25 novembre 1984 nelle località e nelle sedi sottoindicate:

Venezia-Mestre:

liceo scientifico statale « G. Bruno », via Baglioni n. 26;

istituto tecnico industriale statale « C. Zuccante », via Baglioni n. 22;

istituto tecnico industriale statale « C. Zuccante », via Baglioni n. 26;

istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve numero 93;

liceo ginnasio governativo « R. Franchetti », corso del Popolo;

istituto tecnico statale per geometri « G. Massari », via Cattaneo n. 3;

istituto tecnico commerciale statale « F. Foscari », via del Miglio n. 38;

istituto magistrale « L. Stefanini », via Cattaneo;

scuola media statale « A. Manuzio », viale S. Marco n. 34;

scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina n. 68/c;

scuola media statale « G. Cesare », corso del Popolo n. 82;

scuola media statale « G. Bellini », via Metauro n. 45;

scuola media statale « G. Di Vittorio », via Tevere n. 93;

scuola media statale « S. Trentin », via Cavalletto-Rotonda Garibaldi;

Trieste:

liceo scientifico statale « Oberdan », via P. Veronese n. 1;

istituto commerciale statale « Da Vinci », via P. Veronese n. 3;

liceo scientifico statale « Galilei », via Mameli n. 4;

liceo ginnasio statale « Petrarca », via Rossetti n. 74;

istituto tecnico industriale statale « Volta », via Monte Grappa n. 1;

istituto tecnico industriale statale « Volta » (succursale classi biennio), via C. Battisti n. 27;

scuola media statale « Divisione Julia », via XX Settembre n. 26;

scuola media statale « Manzoni », via Foscolo n. 13.

Verona:

istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « L. Einaudi », via S. Giacomo, 13 (Borgo Roma);

liceo scientifico statale « G. Galilei », via S. Giacomo, 11 (Borgo Roma);

istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;

istituto tecnico statale e commerciale « I. Pindemonte », corso Cavour, 19;

istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via Segantini, 21;

istituto tecnico commerciale statale « A. Pasoli », via Girolamo Dalla Corte, 15;

istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi », via Rismondo.

(5555)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti del profilo professionale di operaio qualificato, ramo grafico, per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 620, avrà luogo in Roma, alle ore 8 del giorno 25 novembre 1984, presso l'istituto salesiano Sacro Cuore, via Marsala, 42.

(5656)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti del profilo professionale di manovale per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 187, avrà luogo alle ore 8 del giorno 18 novembre 1984, nelle località e nelle sedi sotto indicate:

Trieste:

liceo scientifico « Oberdan », via P. Veronese n. 1;

istituto commerciale « Leonardo da Vinci », via P. Veronese n. 3;

liceo scientifico « Galilei », via Mameli n. 4;

liceo ginnasio « Petrarca », via Rossetti n. 74;

istituto tecnico industriale « A. Volta », via Monte Grappa n. 1;

istituto tecnico industriale « A. Volta » (succursale), via Battisti n. 27;

scuola media « Divisione Julia », viale XX Settembre n. 26;

scuola media « Manzoni », via Foscolo n. 13.

Venezia-Mestre:

liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni n. 26;

istituto tecnico industriale « Zuccante », via Baglioni numero 22;

istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve n. 93;

liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo;

istituto tecnico commerciale « Foscari », via del Miglio numero 38;

istituto magistrale « Stefanini », via Cattaneo;

scuola media « Manuzio », viale S. Marco n. 34;

scuola media « Bandiera e Moro », via Cappuccina n. 68/c;

scuola media « Bellini », via Metauro n. 45;

scuola media « G. Cesare », corso del Popolo n. 82.

(5657)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 296 del 26 ottobre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso, per esami, per l'assunzione di un laureato in ingegneria civile.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1984, n. **58.**

Costituzione della Società per la gestione spazi espositivi (SO.GE.SE.) della Fortezza da Basso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'azione della Regione per agevolare e sviluppare le iniziative di promozione commerciale, al fine di determinare il miglioramento ed il potenziamento delle attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni espositive e di prestazione dei servizi connessi, la regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, dello statuto, la costituzione di una società a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, avente denominazione di « Società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE.) S.p.a. ».

La SO.GE.SE. S.p.a. sarà costituita in forma di società per azioni, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti del codice civile, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed avrà sede in Firenze, presso la « Fortezza da Basso ».

La SO.GE.SE. S.p.a. avrà per oggetto sociale l'esercizio dei locali, dei servizi e delle attività quali risultano dall'art. 3 dello statuto allegato alla presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla costituzione della SO.GE.SE. S.p.a. ed alla sottoscrizione di numero 2.000 azioni dell'ammontare complessivo di lire 200 milioni corrispondenti al 20% del capitale sociale, fissato in lire un miliardo e suddiviso in diecimila azioni da lire centomila.

Art. 3.

La giunta regionale provvede all'assunzione degli atti occorrenti per la attribuzione alla SO.GE.SE. S.p.a. della disponibilità dei locali, dell'esercizio dei servizi e delle attività di pertinenza della regione Toscana, stabilendo le condizioni e gli obblighi da rispettarsi da parte della società.

Fra tali condizioni ed obblighi dovranno in particolare prevedersi quelli concernenti l'uso ed il mantenimento dei beni, immobili e mobili, siti nel complesso immobiliare della « Fortezza da Basso », in Firenze, e da utilizzarsi da parte della società per l'esercizio delle attività e dei servizi di cui all'art. 2.

La giunta regionale provvede altresì a stabilire con la SO.GE.SE. S.p.a. le condizioni e gli obblighi per la organizzazione della Mostra mercato internazionale dell'artigianato.

Art. 4.

Fino a quando la SO.GE.SE. S.p.a. non avrà definito tutti gli atti occorrenti per la costituzione della propria dotazione organica di personale e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società, la stessa dovrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale del ruolo unico regionale assegnato al servizio « Gestione struttura espositiva Fortezza da Basso e organizzazione mostre regionali » del dipartimento attività produttive turismo e commercio.

La giunta regionale, nel rispetto della disciplina sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione di cui alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, provvederà a dare esecuzione alla precedente disposizione, tenuto conto delle esigenze della società.

La stessa giunta provvederà, altresì, agli atti occorrenti per la restituzione da parte della società dell'intera spesa sostenuta dalla Regione per il personale messo a disposizione a norma del presente articolo.

In sede di costituzione della propria dotazione organica di personale, la società potrà dare preferenza al personale regionale sopraindicato che dichiari di avere interesse al trasferimento.

In concomitanza con l'assunzione della gestione diretta del personale da parte della SO.GE.SE. S.p.a. saranno disciplinati, con successiva legge, la soppressione del servizio indicato al primo comma del presente articolo ed i conseguenti interventi sulla struttura operativa regionale.

Art. 5.

La giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nella SO.GE.SE. S.p.a. nel quadro degli obiettivi dei programmi regionali di valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti toscani e delle direttive stabilite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 59, secondo comma, dello statuto.

I rappresentanti della Regione nella SO.GE.SE. S.p.a. riferiscono periodicamente alla giunta sull'attività e sulla gestione economica della società.

Art. 6.

La SO.GE.SE. S.p.a. presenta annualmente alla giunta regionale il bilancio accompagnato dalla relazione sulla situazione patrimoniale e sull'attività svolta.

La giunta regionale trasmette al consiglio — ai sensi dell'articolo 53, ultimo comma, dello statuto — il bilancio della società nonché una relazione analitica sull'attività svolta dalla SO.GE.SE. S.p.a. e sull'attuazione degli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 6, primo comma.

Art. 7.

All'onere di spesa per il pagamento delle azioni sottoscritte di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al cap. 22640 istituito con la seguente variazione di bilancio da apportare, per analogo importo, allo stato di previsione della competenza e della cassa della parte « Spesa » del bilancio di previsione 1984:

(*Omissis*).

A decorrere dal 1985 le leggi di bilancio possono determinare l'onere di spesa a carico della Regione per l'assegnazione alla SO.GE.SE. S.p.a. di un eventuale contributo ai sensi dell'art. 4, primo comma, dello statuto allegato alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 29 *agosto* 1984.

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1984, n. **59.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1980, n. 86: « Personale della formazione professionale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organigramma funzionale

In relazione agli indirizzi della programmazione didattica, alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 31 della legge regionale n. 86/80, ai contenuti del programma regionale e del piano annuale degli interventi di cui agli articoli 7 e 9 della

legge regionale n. 86/80, la giunta regionale determina con propria deliberazione, sentiti gli enti delegati, l'organigramma funzionale del personale occorrente a ciascun ente per lo svolgimento delle attività comprese nel piano annuale della formazione professionale.

L'assegnazione funzionale di personale ai posti previsti dall'organigramma è effettuata secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Personale regionale e degli enti delegati

Per la copertura dei posti previsti dall'organigramma di cui al precedente art. 1, la giunta regionale dispone l'assegnazione funzionale agli enti delegati di personale del ruolo unico regionale.

La mobilità sul territorio del personale del ruolo unico regionale si svolge con le procedure, i criteri ed alle condizioni stabilite dalle norme sulla mobilità territoriale contenute nelle leggi regionali.

I provvedimenti di assegnazione sono adottati dalla giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni.

All'assegnazione della sede di servizio del personale nell'ambito dell'ente di destinazione, provvedono i competenti organi di quest'ultimo, applicando i criteri indicati al secondo comma del presente articolo.

Per la copertura dei posti di organigramma, gli enti delegati possono inoltre utilizzare proprio personale di ruolo.

Art. 3.

Ricorso ad altro personale

Per il completamento dell'organigramma di cui al precedente art. 1, la giunta regionale dispone l'assegnazione agli enti delegati del personale iscritto nel ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al successivo art. 4.

L'assunzione di personale a tempo determinato è consentita esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 7

Art. 4.

Ruolo unico speciale ad esaurimento

E' istituito il ruolo unico regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale, articolato per livelli funzionali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, la cui dotazione organica globale di n. 521 posti è così ripartita secondo il vigente contratto:

VI livello	15 posti
V livello	370 posti
IV livello	37 posti
III livello	24 posti
II livello	24 posti
I livello	51 posti

Sono immessi nel ruolo unico speciale ad esaurimento:

1) La domanda, con le modalità indicate nel successivo art. 5:

a) gli operatori iscritti alla data di approvazione della presente legge nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, istituito dalla giunta regionale, ai sensi della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, modificata con legge regionale 1° febbraio 1979, n. 8, con deliberazione n. 12239 del 10 ottobre 1979, e successive modificazioni;

b) gli operatori iscritti negli elenchi formati dalle province in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 68, che, già incaricati consecutivamente negli anni formativi 1980-81 e 1981-82, siano stati successivamente riassunti con rapporto a tempo pieno, e si trovino in servizio alla data di approvazione della presente legge.

2) previo superamento di una prova, per titoli ed esami, riservata agli operatori della formazione professionale addetti allo svolgimento delle attività formative interamente finanziate dalla Regione, assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi in almeno uno degli ultimi quattro anni formativi, con incarico non inferiore a 18 ore settimanali.

Per gli operatori di cui al precedente punto 1), lettere *a*) e *b*), l'iscrizione nel ruolo unico speciale è effettuata, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con deliberazione della giunta regionale, a seguito di domanda degli interessati, da presentare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nel ruolo unico speciale ha effetto dal 1° ottobre 1984. I rapporti della Regione e degli enti delegati relativi agli operatori che, avendo titolo all'immissione, non presentano la predetta domanda, sono comunque risolti con effetto dal 30 settembre 1984 e non sono successivamente rinnovabili.

Per gli operatori di cui al punto 2) del secondo comma del presente articolo, l'iscrizione nel ruolo unico speciale avviene a seguito degli esiti della prova per titoli ed esami. A tal fine la giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali, approva il bando che indice il concorso, determinando:

a) la ripartizione dei posti per singoli livelli e profili professionali, fino alla concorrenza dei posti rimasti disponibili dopo l'iscrizione del personale indicato al punto 1) delle lettere *a*) e *b*);

b) il programma e le materie d'esame;

c) la composizione della commissione giudicatrice;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

e) l'articolazione del punteggio, di cui la metà deve essere riservato alle prove d'esame e l'altra metà alla valutazione della consistenza, in termini di durata e di orario di lavoro, dei servizi prestati negli ultimi quattro anni formativi. Ciascun operatore può partecipare esclusivamente alla prova indetta per il livello corrispondente al rapporto di lavoro che dà titolo alla partecipazione al concorso.

Art. 5.

Personale del ruolo unico speciale ad esaurimento

Al personale iscritto nel ruolo unico speciale ad esaurimento si applica il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale per la formazione professionale.

L'iscrizione nel ruolo unico speciale è effettuata:

per gli operatori di cui al punto 1), lettera *a*) del secondo comma del precedente art. 4, nel livello del contratto risultante dalla iscrizione nell'elenco di cui alla legge regionale 1° settembre 1977, n. 68. Il trattamento economico alla data del 1° ottobre 1984 è pari all'iniziale di livello, maggiorato degli scatti di anzianità spettanti nell'ente precedente datore di lavoro oltre la indennità di contingenza;

per gli operatori di cui al punto 1), lettera *b*), del secondo comma del precedente art. 4, nel livello del contratto risultante dal rapporto di lavoro in atto. Il trattamento economico alla data del 1° ottobre 1984 è pari all'iniziale del livello di iscrizione nel ruolo unico speciale oltre l'indennità di contingenza;

per gli operatori di cui al punto 2), del secondo comma del precedente art. 4, nel livello del contratto per il quale sono risultati vincitori. Il trattamento economico spettante è quello iniziale del livello di iscrizione nel ruolo unico speciale, oltre la indennità di contingenza.

Il personale del ruolo unico speciale è iscritto, ai fini pensionistici, alla CPDEL. Con lettera raccomandata A.R. da trasmettere entro il termine di tre mesi dall'iscrizione nel ruolo unico speciale, gli operatori hanno facoltà di optare per la prosecuzoine della iscrizione all'INPS.

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale è iscritto all'INADEL.

La giunta regionale assicura il pieno impiego del personale del ruolo unico speciale, che non sia utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi a norma del precedente art. 3, disponendone l'assegnazione ad altre funzioni della Regione o degli enti delegati.

All'atto dell'iscrizione del ruolo unico speciale, per operatori di cui al punto 1), lettere *a*) e *b*), del secondo comma del precedente art. 4 sono confermate le assegnazioni precedentemente effettuate alle sedi di servizio delle strutture pubbliche. I vincitori del concorso di cui al punto 2) del secondo comma del precedente art. 4 sono assegnati in servizio nelle sedi ove si riscontrano posti vacanti nell'organigramma.

Gli operatori del ruolo unico speciale sono soggetti alla mobilità stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale per la formazione professionale.

Al ruolo unico speciale non potranno attingere gli enti privati gestori di formazione professionale.

Art. 6.

Esaurimento del ruolo unico speciale

Il ruolo unico speciale si esaurisce con la immissione del personale nei ruoli organici della Regione e degli enti delegati, secondo la normativa in materia vigente negli enti medesimi. I posti del ruolo unico speciale che si rendano disponibili per cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, sono soppressi.

Art. 7.

Assunzioni a tempo determinato

La giunta regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato esclusivamente per far fronte alle esigenze previste dall'organigramma di cui al precedente art. 1, solo nel caso che non vi si possa provvedere con personale della Regione, dell'ente delegato e del ruolo unico speciale.

Le assunzioni a tempo determinato devono essere limitate al periodo di attività strettamente necessario secondo le previsioni del piano annuale di formazione professionale, e non possono comunque eccedere la scadenza dell'anno formativo. Il personale assunto a tempo determinato non può essere riassunto nell'arco del successivo anno formativo.

Gli enti delegati possono procedere ad assunzioni a tempo determinato esclusivamente per supplenze di personale docente.

Alle predette assunzioni si applica il trattamento economico e giuridico del contratto collettivo nazionale per la formazione professionale, limitatamente agli istituti compatibili con il rapporto a tempo determinato.

Art. 8.

Incarichi a collaboratori didattici ed esperti

Gli enti delegati per l'attuazione degli interventi di formazione professionale ricorrono a collaboratori didattici per gli insegnamenti richiedenti particolare perizia o specializzazione nonché ad esperti per l'approfondimento di contenuti didattici di specifici argomenti tecnologico-scientifici.

Possono inoltre avvalersi di esperti per l'approfondimento di studi, ricerche e documentazioni inerenti problematiche connesse alla programmazione o alla attuazione degli interventi di formazione professionale.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti:

1) a lavoratori dipendenti mediante apposita convenzione con l'ente o l'impresa di appartenenza;

2) a lavoratori autonomi, liberi professionisti o lavoratori dipendenti autorizzati a svolgere anche lavoro autonomo, mediante rapporto di prestazione professionale.

Le convenzioni di cui al punto 1) del precedente comma non potranno prevedere rimborsi superiori alle spese contrattualmente sostenute per il lavoratore interessato dall'ente o impresa di appartenenza.

Gli incarichi individuali di prestazione professionale non possono comunque superare complessivamente le 250 ore per ogni anno formativo.

Art. 9.

Personale degli enti di formazione professionale inquadrati nel settore privato

Nei confronti degli enti di formazione professionale inquadrati nel settore privato che attuano interventi compresi nel piano annuale a norma dell'art. 11 della legge regionale numero 86/80, la spesa per il personale è riconosciuta ai soli fini della regolazione degli aspetti finanziari del rapporto di convenzione tra la Regione e l'ente, e limitatamente al periodo di durata dei corsi.

Art. 10.

Norma finale

Con l'esaurimento delle operazioni di iscrizione nel ruolo unico speciale di cui al precedente art. 4, cessano tutti gli effetti derivanti dalla iscrizione nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, di cui alla legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, modificata con legge regionale 1° febbraio 1979, n. 8, e quelli derivanti dalla iscrizione negli elenchi formati dalle province in attuazione all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 68.

Sono abrogati gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

Finanziamento ed imputazione della spesa

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per il 1984, con le variazioni di bilancio di cui al successivo art. 12, e per gli anni successivi con le relative leggi di bilancio.

Art. 12.

Variazione di bilancio

Lo stato di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1984 è modificato come segue per analogo importo:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 settembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 agosto 1984.

(5276)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.800, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.800, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227